



**TESTO UNICO
DELLA RACCOLTA DEI REGOLAMENTI ELETTORALI
PER IL RINNOVO DEGLI ORGANI
CENTRALI, REGIONALI E TERRITORIALI CSI**

CENTRO SPORTIVO ITALIANO

REGOLAMENTO DELL'ASSEMBLEA NAZIONALE ELETTIVA 2025

Definizione e criteri regolamentari

1. L'Assemblea Nazionale è l'organo sovrano del CSI (art. 14 Statuto), è costituita dai legali rappresentanti degli affiliati che hanno aderito, tramite la Presidenza nazionale, solo al C.S.I. nazionale e dai delegati nazionali eletti dagli affiliati nelle Assemblee dei Comitati Territoriali di appartenenza (art. 15 St.) e può svolgersi in sessione ordinaria o straordinaria (art. 16 St.).

2. Il presente Regolamento stabilisce le norme e le modalità di svolgimento dell'Assemblea Nazionale elettiva dell'anno 2025 e si applicano, nelle sole parti che interessano, anche ad eventuali elezioni suppletive.

Periodo di svolgimento

3. L'Assemblea Nazionale elettiva è convocata dal Presidente del C.S.I. a seguito di delibera del Consiglio Nazionale in sessione ordinaria ogni quattro anni e celebrata nell'anno successivo allo svolgimento dei Giochi Olimpici Estivi (art. 16, comma 1, St.) e, per l'anno 2025, nel periodo intercorrente tra il 01.03 ed il 15.03.2025 (Assisi - 14/03/2025 al 16/03/2025).

L'assemblea nazionale elettiva elegge, con votazioni separate e distinte, il Presidente Nazionale e ne approva il programma di mandato, il Consiglio Nazionale, il Presidente e i componenti del Collegio Nazionale dei Revisori dei conti, il Collegio Nazionale dei Probiviri e, ogniqualvolta previsto, provvede all'integrazione dei componenti degli organi centrali (art. 16, comma 3, St.).

Composizione dell'Assemblea Nazionale elettiva

4. L'Assemblea Nazionale elettiva è costituita dai rappresentanti degli affiliati che hanno aderito, tramite la Presidenza nazionale, solo al C.S.I. nazionale.

I predetti rappresentanti avranno diritto ad un solo voto e non potranno partecipare per delega all'Assemblea (art. 15 St.).

5. L'Assemblea Nazionale elettiva è costituita altresì dai delegati nazionali eletti dagli affiliati nelle Assemblee dei Comitati Territoriali di appartenenza, secondo le seguenti modalità (art. 15 St.):

- a) Comitati Territoriali con numero di affiliati fino a 200: n. 1 delegato;
- b) Comitati Territoriali con numero di affiliati compreso tra 201 e 500: n. 2 delegati;
- c) Comitati Territoriali con numero di affiliati compreso tra 501 e 1000: n. 3 delegati;
- d) Comitati Territoriali con numero di affiliati compreso tra 1001 e 1500: n. 4 delegati;
- e) Comitati Territoriali con numero di affiliati da 1501 affiliati ed oltre: n. 5 delegati.

Ai delegati di ciascun Comitato Territoriale sono attribuiti tanti voti quanti sono i soci affiliati al comitato alla data del 30.06.2024 (data entro la quale verrà convocata l'Assemblea elettiva Nazionale).

Il numero dei voti attribuiti dovrà essere diviso per il numero dei delegati ammessi come previsto al comma 1 del presente articolo, arrotondato sempre per eccesso all'unità superiore. Assumono la carica di delegati effettivi e supplenti dell'Assemblea Nazionale elettiva i componenti del Consiglio Territoriale come di seguito indicato:

- a) il primo delegato sarà sempre il Presidente Territoriale eletto;
- b) i successivi delegati saranno i consiglieri territoriali eletti sulla base del numero dei voti ricevuti nelle rispettive assemblee elettive in ordine decrescente e fino ad esaurimento, per quello territoriale, del numero di delegati ammessi. I componenti del Consiglio Territoriale che non rientrano nel numero dei delegati effettivi assumono il ruolo di supplenti.

In caso di indisponibilità dei delegati effettivi, parteciperà il supplente, considerato come tale colui che ha ottenuto il successivo maggior numero di preferenze, in ordine decrescente, nelle Assemblee Territoriali.

Il delegato che non potesse essere presente ne darà comunicazione alla Presidenza Nazionale almeno quindici giorni prima dello svolgimento dell'assemblea perché si possa procedere alla individuazione e convocazione dei supplenti. Nel caso in cui uno o più delegati, effettivi o supplenti, non si presentassero alla verifica poteri dell'Assemblea al momento dell'apertura dei lavori dell'Assemblea stessa validamente costituita, i voti assegnati al loro Comitato Territoriale di appartenenza verranno redistribuiti tra i delegati effettivamente presenti. Ove non si presentasse alcun delegato effettivo o supplente per un Comitato Territoriale, i voti di quel comitato non potranno essere rappresentati in assemblea (art. 17, co. 2, St.).

Convocazione dell'Assemblea Nazionale elettiva del 2025

6. L'assemblea nazionale elettiva del 14/03/2025 - 16/03/2025 dovrà essere convocata dal Presidente Nazionale, su conforme delibera del consiglio nazionale, entro la data del 30.06.2024. La convocazione deve contenere l'indicazione della sede, della data e dell'orario della prima e della seconda convocazione che potrà aver luogo trascorse almeno 24 ore dalla prima. La convocazione è inviata via posta elettronica ai Comitati Territoriali e Regionali, pubblicata sul comunicato ufficiale e sulla home page del sito internet istituzionale del C.S.I. (www.csi-net.it). La convocazione indicherà il numero dei delegati assegnati ad ogni Comitato Territoriale sulla base di quanto stabilito all'art. 15, comma 1, dello Statuto. I delegati, al tal fine, eleggono domicilio presso la sede del Comitato Territoriale di appartenenza dove riceveranno la convocazione dell'Assemblea di loro pertinenza (art. 17, co. 1, St.).

La convocazione indicherà altresì il numero dei consiglieri assegnato a ciascuno dei tre collegi interregionali secondo quanto previsto dall'art. 23 dello Statuto: il numero degli affiliati per collegio è calcolato alla data del 30.06.2024.

7. Unitamente alla convocazione vengono pubblicate e rese disponibili agli aventi diritto le norme elettorali e le modalità per la presentazione delle candidature.

8. Entro 10 giorni dalla celebrazione dell'assemblea territoriale è fatto obbligo a ciascun comitato territoriale comunicare agli uffici della Presidenza Nazionale il nominativo del presidente territoriale eletto nonché l'elenco dei consiglieri eletti in ordine decrescente sulla base dei voti ottenuti da ciascuno di essi. La convocazione dell'assemblea, oltre che dare atto di tale deposito, deve riportare le modalità di accesso e di consultazione dell'elenco da

parte degli aventi diritto. La consultazione e la possibilità di trarne copia possono avvenire soltanto in maniera informatica.

9. I delegati che intendono proporre argomenti da inserire all'ordine del giorno, devono farne richiesta scritta al consiglio nazionale almeno 10 giorni prima della data di svolgimento dell'assemblea nazionale.

10. Il consiglio nazionale o, per delega conferita dallo stesso, la presidenza nazionale nomina dopo la convocazione dell'assemblea nazionale, la "Commissione per i poteri e le garanzie", composta da 5 tesserati, la quale ha i seguenti compiti:

a) ricevere le candidature per l'elezione del presidente nazionale, del consiglio nazionale, del Presidente e dei componenti del collegio nazionale dei revisori dei conti, del collegio nazionale dei probiviri, accertarne la regolarità e pubblicare le liste dei candidati ammessi tramite il sito "www.csi-net.it";

b) accertare il diritto di partecipazione e di voto dei delegati all'assemblea nazionale e procedere al loro relativo accredito;

c) organizzare e svolgere, mediante gli appositi seggi elettorali, le operazioni di voto.

La commissione per i poteri e le garanzie all'atto del suo insediamento elegge tra i suoi componenti il presidente.

La commissione funziona con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e le sue deliberazioni vengono assunte col voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

I componenti della commissione per i poteri e le garanzie non devono fare parte degli organi associativi nazionali in carica o uscenti né possono candidarsi per una delle cariche nazionali per le quali l'assemblea dovrà votare.

Il componente della commissione che viene a trovarsi in una delle condizioni di cui al comma precedente decade immediatamente dall'incarico e deve essere sostituito dal consiglio nazionale o, per delega conferita dallo stesso, dalla presidenza nazionale da un altro tesserato. Analogamente si procede in caso di dimissioni o impedimento a svolgere le proprie funzioni da parte di uno dei componenti della commissione.

11. Avverso la determinazione del numero dei delegati assegnati ad ogni Comitato Territoriale e del numero dei consiglieri attribuiti a ciascuno dei tre collegi interregionali è ammesso, entro il quinto giorno successivo a quello della convocazione dell'assemblea, ricorso al consiglio nazionale il quale delibera, tramite una propria commissione all'uopo nominata, entro 5 giorni dalla ricezione del ricorso. Il ricorso deve essere depositato a mano, inviato per raccomandata a.r. (fa fede il timbro postale di invio) oppure a mezzo p.e.c. (fa fede la data della ricevuta di avvenuta consegna).

La decisione sul ricorso va pubblicata all'albo della presidenza nazionale e sul sito www.csi-net.it e notificata agli interessati col mezzo più celere, ivi compresa la posta elettronica.

Avverso tale provvedimento è ammesso ricorso in ultima istanza al collegio nazionale dei probiviri, da inviarsi con le medesime modalità di cui al comma precedente, entro 5 giorni dal ricevimento della comunicazione. Il collegio nazionale dei probiviri deve deliberare prima della celebrazione dell'assemblea nazionale.

Partecipazione

12. Partecipano all'assemblea nazionale, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 15, co. 5, dello Statuto, senza diritto di voto ma con facoltà di parola:

- il presidente nazionale;
- i componenti del consiglio nazionale;
- i consiglieri di presidenza;
- i componenti del collegio nazionale dei revisori dei conti;
- i membri degli Organi centrali di giustizia;
- i candidati alle cariche associative;
- il Presidente onorario, se nominato;
- l'Assistente Ecclesiastico;
- i Presidenti dei Comitati Regionali;
- le persone invitate dal Presidente Nazionale;

13. Ogni delegato, previa richiesta di cui all'art. 9 del presente regolamento, può intervenire all'assemblea.

Svolgimento dell'assemblea nazionale

14. Nel giorno stabilito per la celebrazione dell'assemblea nazionale, la commissione per i poteri e le garanzie provvede ad accreditare i delegati legittimati a partecipare all'assemblea, assegnando il numero di voti a ciascuno attribuiti ai sensi degli artt. 15 e 17, dello Statuto.

15. L'assemblea elettiva in sessione ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di delegati che rappresentino almeno il 65% dei delegati e almeno il 70% + 1 dei voti assembleari.

L'assemblea è validamente costituita in seconda convocazione, che potrà essere convocata trascorse almeno 24 ore dalla precedente convocazione, con la presenza di delegati che rappresentino almeno il 40% dei delegati aventi titolo per partecipare ai lavori e che rappresentino almeno il 50% + 1 dei voti assembleari (art. 16, co. 7, St.).

16. Il presidente nazionale, dichiarata aperta l'assemblea, ne assume la presidenza, coadiuvato in questa funzione dal o dai vicepresidenti; in mancanza l'assemblea procede ad eleggere un vicepresidente scegliendolo tra i consiglieri nazionali presenti.

17. Vengono quindi elette le commissioni assembleari, se previste, tra le quali quella per la mozione finale, e vengono designati gli scrutatori nel numero richiesto dalla commissione per i poteri e le garanzie, in modo da svolgere in maniera celere e corretta le operazioni di voto previste dall'ordine del giorno dell'assemblea.

18. I servizi di segreteria e l'organizzazione dell'assemblea nazionale sono assicurati dalla direzione nazionale che provvederà anche a designare il segretario verbalizzante e i suoi eventuali collaboratori. Tali nominativi vanno comunicati all'assemblea.

19. L'assemblea delibera preliminarmente sulle questioni controverse in merito all'ammissione dei delegati partecipanti e rimesse alla stessa da parte della commissione per i poteri e le garanzie o sollevate in aula.

Su tali questioni deliberano i delegati ammessi senza riserva alcuna. Il presidente, tuttavia, deve acquisire agli atti e far verbalizzare ogni osservazione ed ogni reclamo avanzati in merito.

20. Aperti i lavori, il presidente svolge, a nome del consiglio nazionale, la relazione relativa al programma di mandato.

21. Sulla relazione si apre il dibattito che si conclude con un voto di approvazione o di non approvazione della relazione.

22. Durante il corso dei lavori il presidente non può derogare dagli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Ha il diritto di regolare gli interventi nel numero, nell'ordine e nella durata; ha l'obbligo di concedere la parola a coloro che la richiedono in relazione agli argomenti discussi; è sua facoltà consentire eventuali repliche.

Può, inoltre, qualora venga richiesta anche un solo delegato concedere la verifica dei poteri; in caso di diniego è consentito appello all'assemblea.

23. Non possono essere trattati e discussi dall'assemblea argomenti inseriti nell'ordine del giorno ai sensi dell'art. 9 del presente Regolamento, qualora al momento della discussione non sia presente il delegato proponente, a meno che un altro delegato partecipante all'assemblea non li faccia propri.

24. Il presidente fissa l'inizio e il termine delle sedute ed ha facoltà di sospendere i lavori per brevi intervalli.

25. In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 16, co. 8, dello Statuto su ogni argomento l'assemblea delibera validamente col voto favorevole della maggioranza dei voti partecipanti alla votazione. Le schede bianche rilevano ai fini del quorum deliberativo. Le astensioni e i voti nulli non rilevano.

26. In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 16, co. 5, dello Statuto, le elezioni previste nelle Assemblee Nazionali devono avvenire mediante votazioni a scheda segreta oppure in modalità elettronica, utilizzando una piattaforma digitale, che garantisce l'anonimato, la segretezza e la congruità delle preferenze espresse dagli elettori, ed è altresì coerente con le raccomandazioni sull' "e-voting" del Comitato dei Ministri del Consiglio Europeo.

27. Le operazioni elettorali per il rinnovo degli organi nazionali, si svolgono durante una sospensione dei lavori con le modalità e i tempi stabiliti dall'assemblea su proposta del presidente.

28. Esaurito l'ordine del giorno, il presidente dichiara chiusa l'assemblea e provvede, nel termine di 10 giorni, a redigere e depositare presso gli uffici della presidenza nazionale gli atti relativi alla stessa: verbale, verbale della commissione per i poteri e le garanzie, verbali delle operazioni elettorali relative al rinnovo degli organi nazionali.

29. Il presente Regolamento è integrato dalle norme statutarie per l'elezione del presidente nazionale, del consiglio nazionale, del presidente e dei componenti il collegio nazionale dei revisori dei conti e del collegio nazionale dei probiviri.

Elezione del Presidente nazionale

30. L'assemblea Nazionale elegge il Presidente Nazionale ogni quattro anni, su collegio unico nazionale, con elezione diretta e segreta (art. 20, co. 1, St.).

31. Chi intende candidarsi a Presidente Nazionale deve aver ricoperto la carica di presidente o consigliere nazionale, regionale o territoriale (art. 57 St.).

32. Il Presidente Nazionale resta in carica quattro anni e non può svolgere più di tre mandati (art. 21 St.).

33. La candidatura alla carica di Presidente Nazionale deve essere presentata da un tesserato al C.S.I. e deve essere firmata, per accettazione, dal candidato e sottoscritta da almeno 300 affiliati appartenenti ad almeno 15 Comitati Territoriali, in rappresentanza di almeno 2 collegi elettorali, con le quali si elegge il Consiglio Nazionale (art. 20, co. 2, St.). Ogni tesserato al C.S.I. può sottoscrivere una sola candidatura per la carica di presidente nazionale.

La candidatura deve essere redatta sull'apposito modulo, conforme al modello appositamente predisposto, sul quale devono essere riportati esattamente e senza errori materiali a pena di nullità:

I. i dati anagrafici del candidato;

II. la dichiarazione di aver ricoperto la carica di presidente o consigliere nazionale, regionale o territoriale con l'indicazione della relativa struttura associativa e del periodo temporale in cui è stata rivestita tale carica;

III. la dichiarazione di essere in possesso dei requisiti generali di eleggibilità alle cariche sociali del CSI previsti dall'art. 56 dello Statuto;

IV. dichiarazione dell'insussistenza delle cause di incompatibilità indicate nell'art. 58 dello Statuto.

V. dichiarazione di insussistenza della causa ostativa di cui all'art. 21 dello Statuto.

Allegato al modulo, inoltre, deve essere riportato integralmente il Patto associativo con la cui sottoscrizione il candidato, ai sensi di quanto previsto dall'art. 56, co. 1, lett. G), dello Statuto dichiara esplicitamente di aderire ai principi ispiratori del CSI.

34. Le candidature alla carica di Presidente Nazionale, accompagnate dalle relative sottoscrizioni, vanno presentate presso gli uffici della Presidenza Nazionale in Via della Conciliazione, 1 - 00193 Roma – indirizzate alla Commissione per i poteri e le garanzie – entro le ore 20:00 del 46esimo giorno precedente lo svolgimento dell'assemblea in prima convocazione.

Si intendono utilmente presentate le candidature consegnate:

a) direttamente agli uffici della Presidenza Nazionale;

b) spedite per posta o per corriere, che pervengano entro il termine suddetto;

c) inviate a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo *presidenzacs@legalmail.it*, la cui ricevuta di avvenuta consegna pervenga entro il suddetto termine.

Le candidature inviate con le modalità sub. a), b) e c) devono essere accompagnate dalla copia del documento di riconoscimento di chi l'ha sottoscritta.

35. La commissione per i poteri e le garanzie esamina le candidature presentate verificando contestualmente il numero e la regolarità delle relative sottoscrizioni.

36. La commissione per i poteri e le garanzie compila quindi la lista per l'elezione del presidente nazionale nella quale i candidati vengono inseriti in ordine alfabetico e contraddistinti da un numero arabo progressivo. A fianco di ciascun candidato devono essere indicati:

a) luogo e data di nascita;

b) numero di tessera CSI per l'anno in corso;

c) associazione, società sportiva o altro ente senza scopo di lucro affiliato al CSI di appartenenza e relativo comitato territoriale.

La commissione per i poteri e le garanzie pubblica la lista dei candidati all'albo della presidenza nazionale e ne dispone la contestuale pubblicazione su tutti i Comunicati ufficiali del CSI a livello nazionale, regionale e locale.

37. Avverso l'inclusione o l'esclusione delle candidature per la carica di presidente nazionale, i candidati, sia quelli inclusi sia quelli esclusi, e tutti i delegati aventi diritto di voto possono fare ricorso al Collegio nazionale dei probiviri. Il ricorso deve essere presentato entro il quinto giorno successivo a quello della pubblicazione delle candidature e il Collegio nazionale dei probiviri deve pronunciarsi entro il termine perentorio di 15 giorni dal suo ricevimento.

38. Nel periodo intercorrente tra la pubblicazione delle candidature e la celebrazione dell'assemblea nazionale ai candidati alla carica di presidente nazionale deve essere garantito l'accesso agli organi di comunicazione del CSI a tutti i livelli per presentare e illustrare il loro programma.

A tal proposito gli stessi possono intervenire a tutte le assemblee a livello territoriale e regionale del CSI e, se lo richiedono, avere in occasione delle stesse la possibilità di illustrare il loro programma nei termini, coi tempi e le modalità che saranno stabiliti dai singoli presidenti delle assemblee. Nell'ipotesi in cui il candidato non goda di tali opportunità, potrà adire la commissione per i poteri e le garanzie che dovrà intervenire affinché le strutture e gli organi del CSI ai vari livelli rispettino queste norme.

39. Ciascun candidato alla carica di presidente nazionale ha il diritto di partecipare all'assemblea nazionale elettiva unitamente ad un gruppo di suoi collaboratori, nel numero massimo di 5 e purché tesserati al CSI.

40. Nel corso dell'assemblea nazionale uno spazio specifico dei lavori d'aula deve essere dedicato ai candidati alla carica di presidente nazionale per l'illustrazione del loro programma. Dopo il dibattito sui programmi presentati, ai candidati deve essere concesso lo spazio di una breve replica. Le modalità e i tempi di tale operazione sono stabilite dall'assemblea all'apertura dei suoi lavori.

41. Le operazioni di voto per l'elezione del presidente nazionale si svolgono nell'apposita sospensione dei lavori d'aula deliberata dall'assemblea. Ogni delegato vota nel seggio al quale viene assegnato dalla commissione per i poteri e le garanzie. Ogni delegato avrà diritto a tanti voti quanti gli sono stati assegnati dalla Commissione verifica poteri secondo quanto previsto dall'art. 14 del presente regolamento.

42. Il voto può essere espresso in maniera manuale o elettronica secondo quanto stabilito dalla commissione per i poteri e le garanzie e con le modalità contemplate dal presente regolamento.

43. Al termine dello scrutinio, la commissione per i poteri e le garanzie rimette il verbale delle operazioni elettorali al presidente dell'assemblea, il quale comunica i risultati.

44. È proclamato eletto Presidente Nazionale:

a) Il candidato che ottiene il consenso, anche in caso di ballottaggio, di almeno il 50% più uno dei voti espressi, considerati come tali anche le schede bianche ed escluse le schede nulle. Se tale maggioranza non è conseguita, l'elezione del Presidente non è valida ed il Consiglio Nazionale eletto provvederà a convocare entro 30 giorni una nuova assemblea elettiva. Nel periodo intercorrente svolgerà le funzioni di legale rappresentante dell'associazione il consigliere nazionale che ha riportato il maggior numero di preferenze e sarà coadiuvato in qualità di vice dai consiglieri nazionali che avranno riportato il maggior numero di preferenze in ciascuna delle restanti circoscrizioni elettorali.

b) Ove siano presenti due o più candidati, qualora nessuno di essi raggiunga il 50%+1 dei voti espressi, considerati come tali anche le schede bianche, si procede immediatamente al ballottaggio tra i due candidati che hanno ricevuto il maggior numero di voti e sarà eletto il candidato che, tra i due, avrà ottenuto la maggioranza assoluta di voti. In caso di esatta parità di voti riportati da tutti i candidati, l'elezione del Presidente non è valida ed il Consiglio Nazionale eletto provvederà a convocare entro 30 giorni una nuova assemblea elettiva. Nel periodo intercorrente svolgerà le funzioni di legale rappresentante dell'associazione il consigliere nazionale che ha riportato il maggior numero di preferenze e sarà coadiuvato in qualità di vice dai consiglieri nazionali che avranno riportato il maggior numero di preferenze in ciascuna delle restanti circoscrizioni elettorali.

Elezione del Consiglio nazionale

45. I consiglieri nazionali, in numero di 32, durano in carica quattro anni e possono svolgere più mandati (art. 22, co. 1, St.). I consiglieri nazionali sono eletti dall'assemblea nazionale attraverso 3 collegi interregionali che sono così composti:

a) Collegio n. 1 "Nord": Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte, Trentino Alto Adige, Valle d'Aosta, Veneto;

b) Collegio n. 2 "Centro": Abruzzo, Lazio, Marche, Molise, Toscana, Umbria;

c) Collegio n. 3 "Sud e Isole": Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna, Sicilia.

Al fine di assicurare la rappresentanza di genere, nel Consiglio Nazionale dovrà essere comunque garantita la presenza di membri di genere diverso in misura non inferiore a dieci (art. 23, co. 6. St.).

Nel rispetto del principio di buon funzionamento e di continuità dell'attività associativa, la mancanza di un numero di componenti di genere diverso pari al minimo di dieci non comporta la nullità dell'assemblea e dell'elezione, ma l'organo risultante dell'elezione rimane incompleto.

Il Collegio che conta il maggior numero di affiliati, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 47 del presente regolamento, elegge 16 consiglieri, gli altri due collegi 8 consiglieri ciascuno. È consentita la candidatura in un solo Collegio (art. 23, co. 2, St.).

46. Al fine di assicurare la rappresentanza di genere dovrà essere comunque garantita la presenza nei singoli collegi di candidati di genere diverso nella seguente misura:

- a) collegio che elegge 16 consiglieri: almeno 6 candidati di ogni genere;
- b) collegi che eleggono 8 consiglieri: almeno 2 candidati di ogni genere.

47. Nel caso in cui non dovesse essere rispettata la rappresentanza di genere come quantificata nel precedente articolo, il singolo collegio perderà l'assegnazione di un numero di consiglieri nazionali pari a quello non rispettato per il genere ed il numero di consiglieri nazionali verrà ridotto di conseguenza.

48. Possono candidarsi alla carica di consigliere nazionale i tesserati al C.S.I. al momento della convocazione dell'assemblea elettiva (art. 57, co. 2, St.).

49. La candidatura alla carica di consigliere nazionale deve essere redatta sull'apposito modulo, appositamente predisposto, sul quale devono essere riportati esattamente e senza errori materiali a pena di nullità:

- I. i dati anagrafici del candidato;
- II. la associazione, società sportiva o altro ente senza scopo di lucro affiliato al CSI di appartenenza, che non deve necessariamente avere sede nella circoscrizione elettorale per la quale viene presentata la candidatura;
- III. il numero di tessera del CSI per l'anno in corso;
- IV. la dichiarazione di essere in possesso dei requisiti generali di eleggibilità alle cariche sociali del CSI previsti dall'art. 56 dello Statuto.
- V. la dichiarazione dell'insussistenza delle cause di incompatibilità indicate nell'art. 58 dello Statuto;

Allegato al modulo, inoltre, deve essere riportato integralmente il Patto associativo con la cui sottoscrizione il candidato, ai sensi di quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 56, co. 1, lettera G) dello Statuto, dichiara esplicitamente di aderire ai principi ispiratori del CSI.

50. Ciascuna candidatura alla carica di consigliere nazionale deve essere corredata da un numero di sottoscrizioni, da parte degli affiliati aventi diritto di voto, che è così determinato:

- a) Collegio che elegge 16 consiglieri: 50 sottoscrizioni;
- b) Collegi che eleggono 8 consiglieri ciascuno: 25 sottoscrizioni.

Ogni affiliato può sottoscrivere un numero massimo di candidature pari al numero dei consiglieri assegnati al Collegio elettorale del quale fa parte.

La presentazione della candidatura è completata dalla firma per accettazione del candidato.

51. Le candidature alla carica di consigliere nazionale, accompagnate dalle relative sottoscrizioni, vanno presentate presso gli uffici della Presidenza Nazionale in Via della Conciliazione, 1 - 00193 Roma - indirizzate alla Commissione per i poteri e le garanzie - entro le ore 20:00 del 46esimo giorno precedente lo svolgimento dell'assemblea in prima convocazione.

Si intendono utilmente presentate le candidature consegnate:

- a) direttamente agli uffici della Presidenza Nazionale;
- b) spedite per posta o per corriere, che pervengano entro il termine suddetto;
- c) inviate a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo *presidenzacs@legalmail.it*, la cui ricevuta di avvenuta consegna pervenga entro il suddetto termine.

Le candidature inviate con le modalità sub. a), b) e c) devono essere accompagnate dalla copia del documento di riconoscimento di chi l'ha sottoscritta.

52. La commissione per i poteri e le garanzie esamina subito le candidature presentate verificando contestualmente il numero e la regolarità delle relative sottoscrizioni.

53. La commissione per i poteri e le garanzie compila quindi le seguenti liste: Lista per l'elezione del consiglio nazionale – Collegio n. 1 "Nord";

Lista per l'elezione del consiglio nazionale – Collegio n. 2 "Centro";

Lista per l'elezione del consiglio nazionale – Collegio n. 3 "Sud e Isole".

In ciascuna lista i candidati vengono inseriti in ordine alfabetico e contraddistinti da un numero arabo progressivo. A fianco di ciascun candidato devono essere indicati:

- a) luogo e data di nascita;
- b) numero di tessera CSI per l'anno in corso;
- c) associazione, società sportiva o altro ente senza scopo di lucro affiliato al CSI di appartenenza e relativo comitato territoriale.

La commissione per i poteri e le garanzie pubblica le liste dei candidati per il consiglio nazionale all'albo della presidenza nazionale e ne dispone la contestuale pubblicazione su tutti i Comunicati ufficiali del CSI a livello nazionale, regionale e territoriale.

54. Avverso l'inclusione o l'esclusione delle candidature per la carica di consigliere nazionale i candidati, sia quelli inclusi sia quelli esclusi, e tutti i delegati aventi diritto di voto possono fare ricorso al Collegio nazionale dei probiviri. Il ricorso deve essere presentato entro il quinto giorno successivo a quello della pubblicazione delle candidature e il Collegio nazionale dei probiviri deve pronunciarsi entro il termine perentorio di 15 giorni dal suo ricevimento.

55. Le operazioni di voto per l'elezione del consiglio nazionale si svolgono nell'apposita sospensione dei lavori d'aula deliberata dall'assemblea.

Il voto può essere espresso in maniera manuale o elettronica secondo quanto stabilito dalla commissione per i poteri e le garanzie e con le modalità contemplate dal presente regolamento.

Ogni delegato avrà diritto a tanti voti quanti gli sono stati assegnati dalla Commissione verifica poteri secondo quanto previsto dall'art. 14 del presente regolamento.

Ogni delegato vota per il Collegio elettorale al quale appartiene per territorio ed esprime il voto nel seggio al quale viene assegnato dalla commissione per i poteri e le garanzie.

56. Nell'espressione del voto (che dovrà essere espresso mediante la scrittura del cognome e nome del candidato) deve essere rispettato il rapporto di genere come segue:

a) collegio che elegge 16 consiglieri: n. 5 preferenze di cui due rappresentanti genere diverso. In caso di violazione verrà ritenuto non valido l'ultimo voto di preferenza dell'altro genere.

b) collegi che eleggono 8 consiglieri: n. 3 preferenze di cui un rappresentante di genere diverso. In caso di violazione verrà ritenuto non valido l'ultimo voto di preferenza dell'altro genere.

57. Al termine dello scrutinio, la commissione per i poteri e le garanzie compila per ciascun Collegio la graduatoria dei candidati secondo il numero dei voti ottenuti e secondo le seguenti prescrizioni:

a) se all'esito dello scrutinio non sarà rispettata la presenza di componenti di genere diverso secondo quanto previsto dall'art. 46 del presente regolamento, i candidati che avranno riportato il minor numero di voti lasceranno il posto ai candidati di genere diverso che abbiano riportato il maggior numero di voti, nel numero occorrente al raggiungimento della misura prescritta per ogni Collegio.

b) in caso di parità di voti, precede nella graduatoria il candidato più anziano di iscrizione al CSI.

58. La commissione per i poteri e le garanzie rimette, quindi, il verbale delle operazioni elettorali al presidente dell'assemblea, il quale comunica i risultati e proclama eletti "consiglieri nazionali" i candidati inclusi dal posto 1 al posto 16 nel Collegio che conta il maggior numero di affiliati e i candidati inclusi dal posto 1 al posto 8 negli altri due Collegi, fatto salvo quanto previsto dall'art. 45, comma 3, del presente regolamento.

Elezione del Presidente del collegio nazionale dei revisori dei conti

59. Il collegio nazionale dei revisori dei conti è composto dal Presidente, da due componenti effettivi e da due componenti supplenti.

Il Presidente ed i componenti effettivi e supplenti vengono eletti dall'assemblea con due votazioni separate.

Possono candidarsi alla carica di presidente del collegio nazionale dei revisori dei conti i soggetti, anche non tesserati, che siano iscritti al Registro dei Revisori legali dei conti (art. 32 St.).

60. La candidatura alla carica di Presidente del collegio nazionale dei revisori dei conti deve essere redatta sull'apposito modulo, conforme al modello appositamente predisposto, sul quale devono essere riportati esattamente e senza errori materiali a pena di nullità:

a) i dati anagrafici del candidato;

b) la dichiarazione di essere iscritto al Registro dei Revisori legali dei conti, con l'indicazione degli estremi dell'iscrizione stessa;

c) la dichiarazione di essere in possesso dei requisiti generali di eleggibilità alle cariche sociali del CSI previsti dall'art. 56 dello Statuto, salvo quanto richiesto in tema di tesseramento.

d) la dichiarazione dell'insussistenza delle cause di incompatibilità indicate nell'art. 58 dello Statuto;

Allegato al modulo, inoltre, deve essere riportato integralmente il Patto associativo con la cui sottoscrizione il candidato, ai sensi di quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 56, co. 1, lett. g) dello Statuto, dichiara esplicitamente di aderire ai principi ispiratori del CSI.

La presentazione della candidatura è completata dalla firma del candidato.

61. Le candidature alla carica di Presidente del collegio nazionale dei revisori dei conti accompagnate dalle relative sottoscrizioni vanno presentate presso gli uffici della Presidenza Nazionale in Via della Conciliazione, 1 - 00193 Roma - indirizzate alla Commissione per i poteri e le garanzie - entro le ore 20:00 del 46esimo giorno precedente lo svolgimento dell'assemblea in prima convocazione.

Si intendono utilmente presentate le candidature consegnate:

- a) direttamente agli uffici della Presidenza Nazionale;
- b) spedite per posta o per corriere, che pervengano entro il termine suddetto;
- c) inviate a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo *presidenzacs@legalmail.it*, la cui ricevuta di avvenuta consegna pervenga entro il suddetto termine.

Le candidature inviate con le modalità sub. a), b) e c) devono essere accompagnate dalla copia del documento di riconoscimento di chi l'ha sottoscritta.

62. La commissione per i poteri e le garanzie esamina subito le candidature presentate verificando contestualmente la sussistenza dei requisiti previsti.

63. La commissione per i poteri e le garanzie compila quindi la lista dei candidati per l'elezione del presidente del collegio nazionale dei revisori dei conti nella quale i candidati vengono inseriti in ordine alfabetico e contraddistinti da un numero arabo progressivo. A fianco di ciascun candidato devono essere indicati:

- a) il luogo e la data di nascita;
- b) qualifica posseduta per accedere alla carica.

La commissione per i poteri e le garanzie pubblica la lista dei candidati all'albo della presidenza nazionale e ne dispone la contestuale pubblicazione su tutti i Comunicati ufficiali del CSI a livello nazionale, regionale e locale.

64. Avverso l'inclusione o l'esclusione delle candidature per la carica di presidente del collegio nazionale dei revisori dei conti i candidati, sia quelli inclusi sia quelli esclusi, e tutti i delegati aventi diritto di voto possono fare ricorso al Collegio nazionale dei probiviri. Il ricorso deve essere presentato entro il quinto giorno successivo a quello della pubblicazione delle candidature e il Collegio nazionale dei probiviri deve pronunciarsi entro il termine perentorio di 15 giorni dal suo ricevimento.

65. Le operazioni di voto per l'elezione del Presidente del collegio dei Revisori dei conti si svolgono nell'apposita sospensione dei lavori d'aula deliberata dall'assemblea.

Il voto può essere espresso in maniera manuale o elettronica secondo quanto stabilito dalla commissione per i poteri e le garanzie e con le modalità contemplate dal presente regolamento

Ogni delegato avrà diritto a tanti voti quanti gli sono stati assegnati dalla Commissione verifica poteri come previsto dall'art. 14 del presente regolamento e voterà nel seggio al quale viene assegnato dalla commissione per i poteri e le garanzie.

66. Al termine dello scrutinio, la commissione per i poteri e le garanzie rimette il verbale delle operazioni elettorali al presidente dell'assemblea, il quale comunica i risultati e proclama eletto quale presidente del Collegio nazionale dei Revisori dei Conti il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti.

In caso di parità di voti l'elezione va immediatamente ripetuta con le modalità e nei tempi stabiliti dal presidente dell'assemblea.

Elezione del Collegio nazionale dei revisori dei conti

67. Il collegio nazionale dei revisori dei conti è composto dal Presidente, da due componenti effettivi e da due componenti supplenti.

Il Presidente ed i componenti effettivi e supplenti vengono eletti dall'assemblea con due votazioni separate.

Possono candidarsi a componente del Collegio nazionale dei revisori dei conti i soggetti, anche non tesserati, che siano in possesso di requisiti oggettivi ed idonei all'esercizio della funzione (art. 32, co. 1, St.).

68. La candidatura alla carica di componente del collegio nazionale dei revisori dei conti deve essere redatta sull'apposito modulo, appositamente predisposto, sul quale devono essere riportati esattamente e senza errori materiali a pena di nullità:

a) i dati anagrafici del candidato;

b) la dichiarazione relativa al possesso delle specifiche professionalità previste per questo ruolo: diploma di ragioniere o di perito commerciale; diploma di laurea in giurisprudenza, economia e commercio, scienze politiche, scienze bancarie o lauree affini; specifiche professionalità maturate in ambito professionale o in incarichi presso Aziende, Enti pubblici e privati...; iscrizione all'Albo dei revisori con l'indicazione, in quest'ultimo caso, degli estremi dell'iscrizione stessa. Sono validi i diplomi di laurea conseguiti col vecchio ordinamento, quelli triennali e quelli quinquennali.

c) la dichiarazione di essere in possesso dei requisiti generali di eleggibilità alle cariche sociali del CSI previsti dall'art. 56 dello Statuto, salvo quanto richiesto in tema di tesseramento.

d) la dichiarazione dell'insussistenza delle cause di incompatibilità indicate nell'art. 58 dello Statuto;

Allegato al modulo, inoltre, deve essere riportato integralmente il Patto associativo con la cui sottoscrizione il candidato, ai sensi di quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 56, co. 1, lett. g) dello Statuto, dichiara esplicitamente di aderire ai principi ispiratori del CSI.

La presentazione della candidatura è completata dalla firma del candidato.

69. Le candidature alla carica di componente del collegio nazionale dei revisori dei conti accompagnate dalle relative sottoscrizioni vanno presentate presso gli uffici della Presidenza Nazionale in Via della Conciliazione, 1 - 00193 Roma – indirizzate alla Commissione per i poteri e le garanzie – entro le ore 20:00 del 46esimo giorno precedente lo svolgimento dell'assemblea in prima convocazione.

Si intendono utilmente presentate le candidature consegnate:

a) direttamente agli uffici della Presidenza Nazionale;

- b) spedite per posta o per corriere, che pervengano entro il termine suddetto;
- c) inviate a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo *presidenzacs@legalmail.it*, la cui ricevuta di avvenuta consegna pervenga entro il suddetto termine.

Le candidature inviate con le modalità sub. a), b) e c) devono essere accompagnate dalla copia del documento di riconoscimento di chi l'ha sottoscritta.

70. La commissione per i poteri e le garanzie esamina subito le candidature presentate e verifica contestualmente la sussistenza dei requisiti previsti.

71. La commissione per i poteri e le garanzie compila quindi la lista dei candidati per l'elezione dei componenti del collegio nazionale dei revisori dei conti nella quale i candidati vengono inseriti in ordine alfabetico e contraddistinti da un numero arabo progressivo. A fianco di ciascun candidato devono essere indicati:

- a) il luogo e la data di nascita;
- b) qualifica posseduta per accedere alla carica.

La commissione per i poteri e le garanzie pubblica la lista dei candidati all'albo della presidenza nazionale e ne dispone la contestuale pubblicazione su tutti i Comunicati ufficiali del CSI a livello nazionale, regionale e locale.

72. Avverso l'inclusione o l'esclusione delle candidature per la carica di componente del collegio nazionale dei revisori dei conti i candidati, sia quelli inclusi sia quelli esclusi, e tutti i delegati aventi diritto di voto possono fare ricorso al Collegio nazionale dei probiviri. Il ricorso deve essere presentato entro il quinto giorno successivo a quello della pubblicazione delle candidature e il Collegio nazionale dei probiviri deve pronunciarsi entro il termine perentorio di 15 giorni dal suo ricevimento.

73. Le operazioni di voto per l'elezione dei componenti del collegio nazionale dei revisori dei conti si svolgono nell'apposita sospensione dei lavori d'aula deliberata dall'assemblea.

Il voto può essere espresso in maniera manuale o elettronica secondo quanto stabilito dalla commissione per i poteri e le garanzie e con le modalità contemplate dal presente regolamento.

Ogni delegato avrà diritto a tanti voti quanti gli sono stati assegnati dalla Commissione verifica poteri come previsto dall'art. 14 del presente regolamento e voterà nel seggio al quale viene assegnato dalla commissione per i poteri e le garanzie.

Ogni delegato può esprimere una sola preferenza

74. Al termine dello scrutinio, la commissione per i poteri e le garanzie compila la graduatoria dei candidati secondo il numero dei voti ottenuti.

Vengono eletti membri effettivi del collegio i primi due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti e membri supplenti i due successivi della graduatoria dei votanti.

In caso di parità di voti l'elezione va immediatamente ripetuta con le modalità e nei tempi stabiliti dal presidente dell'assemblea, limitatamente ai membri non legittimamente eletti.

Rimette, quindi, il verbale delle operazioni elettorali al presidente dell'assemblea il quale comunica i risultati e proclama eletti membri effettivi del collegio i primi 2 candidati della graduatoria dei votati, membri supplenti i 2 che li seguono immediatamente.

Elezione del Collegio nazionale dei probiviri

75. Il collegio nazionale dei probiviri è composto da nove membri, tesserati al C.S.I., eletti dall'assemblea nazionale su collegio unico nazionale (art. 37, co. 1, St.).

76. Coloro che intendono candidarsi alla carica di componente del Collegio nazionale dei Probiviri devono essere tesserati al C.S.I. al momento della convocazione dell'assemblea elettiva e devono risultare in possesso dei requisiti previsti per questo ruolo dal regolamento giurisdizionale (art. 57, co. 3, St.).

77. La candidatura alla carica di componente del collegio nazionale dei probiviri deve essere redatta sull'apposito modulo, appositamente predisposto, sul quale devono essere riportati esattamente e senza errori materiali a pena di nullità:

a) i dati anagrafici del candidato;

b) la associazione, società sportiva o altro ente senza scopo di lucro affiliato al CSI di appartenenza e relativo comitato territoriale;

c) la dichiarazione di essere in possesso dei requisiti generali di eleggibilità alle cariche sociali del CSI previsti dall'art. 56 dello Statuto.

d) la dichiarazione dell'insussistenza delle cause di incompatibilità indicate nell'art. 58 dello Statuto;

Allegato al modulo, inoltre, deve essere riportato integralmente il Patto associativo con la cui sottoscrizione il candidato, ai sensi di quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 56, co. 1, lett. g) dello Statuto, dichiara esplicitamente di aderire ai principi ispiratori del CSI.

La presentazione della candidatura è completata dalla firma del candidato.

78. Le candidature alla carica di componente del Collegio nazionale dei Probiviri vanno presentate presso gli uffici della Presidenza nazionale del CSI in Via della Conciliazione, 1 - 00193 Roma – indirizzate alla Commissione per i poteri e le garanzie – entro le ore 20:00 del 46esimo giorno precedente lo svolgimento dell'assemblea in prima convocazione.

Si intendono utilmente presentate le candidature consegnate:

a) direttamente agli uffici della Presidenza Nazionale;

b) spedite per posta o per corriere, che pervengano entro il termine suddetto;

c) inviate a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo *presidenzacs@legalmail.it*, la cui ricevuta di avvenuta consegna pervenga entro il suddetto termine.

Le candidature inviate con le modalità sub. a), b) e c) devono essere accompagnate dalla copia del documento di riconoscimento di chi l'ha sottoscritta.

79. La commissione per i poteri e le garanzie esamina le candidature presentate verificando la sussistenza dei requisiti previsti e, contestualmente, il numero e la regolarità delle relative sottoscrizioni.

80. La commissione per i poteri e le garanzie compila quindi la lista per l'elezione del Collegio nazionale dei Probiviri nella quale i candidati vengono inseriti in ordine alfabetico e

contraddistinti da un numero arabo progressivo. A fianco di ciascun candidato devono essere indicati:

- a) luogo e data di nascita;
- b) numero di tessera CSI per l'anno in corso;
- c) associazione, società sportiva o altro ente senza scopo di lucro affiliato al CSI di appartenenza e relativo comitato territoriale.

La commissione per i poteri e le garanzie pubblica la lista dei candidati all'albo della presidenza nazionale e ne dispone la contestuale pubblicazione su tutti i Comunicati ufficiali del CSI a livello nazionale, regionale e locale.

81. Avverso l'inclusione o l'esclusione delle candidature per il Collegio nazionale dei Probiviri, i candidati, sia quelli inclusi sia quelli esclusi, e tutti i delegati aventi diritto di voto possono fare ricorso al Collegio nazionale dei probiviri uscente. Il ricorso deve essere presentato entro il quinto giorno successivo a quello della pubblicazione delle candidature e il Collegio nazionale dei probiviri deve pronunciarsi entro il termine perentorio di 15 giorni dal suo ricevimento.

82. Le operazioni di voto per l'elezione del Collegio nazionale dei Probiviri si svolgono nell'apposita sospensione dei lavori d'aula deliberata dall'assemblea.

Il voto può essere espresso in maniera manuale o elettronica secondo quanto stabilito dalla commissione per i poteri e le garanzie e con le modalità contemplate dal presente regolamento

Ogni delegato avrà diritto a tanti voti quanti gli sono stati assegnati dalla Commissione verifica poteri come previsto dall'art. 14 del presente regolamento e voterà nel seggio al quale viene assegnato dalla commissione per i poteri e le garanzie.

Ogni delegato può esprimere sino a tre preferenze.

83. Al termine dello scrutinio, la commissione per i poteri e le garanzie compila la graduatoria dei candidati secondo il numero dei voti ottenuti.

In caso di parità di voti precede nella graduatoria il candidato più anziano di iscrizione al CSI. Rimette, quindi, il verbale delle operazioni elettorali al presidente dell'assemblea il quale comunica i risultati e proclama eletti membri del collegio i primi 9 candidati della graduatoria dei votati.

Norme generali relative alle candidature

84. Non è consentito presentare candidature a più cariche nell'ambito del medesimo congresso/assemblea (art. 8, delibera C.N. Coni n. 1623/2018 del 18.12.2018).

85. Non è consentita la contemporanea candidatura dello stesso tesserato per le cariche di consigliere nazionale in più collegi. Qualora ciò si verificasse la commissione per i poteri e le garanzie riterrà valida la candidatura per la circoscrizione nella quale ha sede la società per la quale il candidato è tesserato.

86. Ai sensi di quanto prescritto dall'art. 58 dello Statuto, sono incompatibili:

- a) la carica di Presidente Nazionale, con qualsiasi altra carica elettiva o di nomina nell'ambito del Centro Sportivo Italiano;
- b) la carica di componente gli organi centrali (nazionale) è incompatibile con qualsiasi altra carica elettiva centrale ivi compresa quella di coordinatore d'area nazionale;
- c) la carica di Presidente nazionale, di componente il collegio dei revisori dei conti, di componente degli organi di giustizia è incompatibile con qualsiasi altra carica elettiva e di nomina nell'ambito dell'ente;
- d) la carica di Presidente Territoriale è incompatibile con la carica di Presidente e Vice Presidente Regionale, ad eccezione della Regione Valle d'Aosta in cui la giurisdizione territoriale può identificarsi con quella regionale;
- e) La carica di componente degli organi di giustizia sportiva o endoassociativa è incompatibile con i componenti delle Presidenze Territoriali, Regionali e Nazionali, con gli incarichi di coordinatore d'area o di componente delle commissioni tecniche.

Sono inoltre incompatibili, per il livello Nazionale, gli incarichi elettivi di pari livello presso gli organismi dirigenti del C.O.N.I., delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva e di organismi similari al C.S.I., se non in rappresentanza dell'Associazione e dietro espressa autorizzazione del Consiglio Nazionale (art. 57 , co. 2, St.).

87. Coloro che si trovano nelle condizioni di incompatibilità previste dal precedente articolo, dovranno optare entro 30 giorni dalla proclamazione fra le cariche incompatibili, comunicando la scelta al Presidente competente per livello. Coloro che non esercitano l'opzione suddetta nel termine previsto, decadranno dall'incarico assunto posteriormente. Il procedimento di decadenza è intrapreso dall'organo interessato, che assume anche il relativo provvedimento (art. 57, co. 3, St.).

Norme generali per le operazioni elettorali

88. Il voto per l'elezione di tutti gli organi nazionali deve essere espresso in forma segreta da parte dei delegati accreditati all'assemblea nazionale dalla commissione per i poteri e le garanzie.

Ciascun delegato esprime, per ciascuna elezione prevista dall'ordine del giorno, tanti voti quanti gli sono stati assegnati dalla Commissione verifica poteri in ossequio a quanto previsto dall'art. 14 del presente regolamento all'atto dell'accreditamento.

89. I locali dove effettuare le operazioni di voto vengono predisposti a cura della commissione per i poteri e le garanzie la quale forma pure i seggi elettorali nel numero e nella composizione che ritiene opportuni per consentire di svolgere nella maniera migliore le operazioni elettorali. Nei locali dei seggi e in quelli dove si svolge l'assemblea devono essere affisse le liste elettorali dei candidati per le cariche nazionali.

90. Ciascun delegato vota nel seggio nel quale è stata inserito l'ente affiliato stesso. Deve presentarsi al seggio esibendo il cartellino di accredito all'assemblea e un documento di riconoscimento per essere identificato dai componenti del seggio stesso.

91. Qualora il voto avvenga col sistema manuale, in ciascun seggio devono essere predisposte delle cabine elettorali, o spazi simili isolati, nel numero sufficiente per consentire la segretezza del voto e la celerità delle operazioni.

92. Qualora il voto avvenga col sistema elettronico, il delegato riceve dal seggio la password personale ed esprime il voto, nelle postazioni appositamente predisposte, elettronicamente e distintamente per ciascuna delle cariche da eleggere: presidente, consiglio, presidente del collegio dei revisori dei conti, componenti del collegio dei revisori dei conti, collegio dei probiviri. Le postazioni per votare devono essere isolate sia dal resto del seggio che tra di loro per evitare controlli e il sistema elettronico deve contestualmente garantire l'accertamento dell'espressione del voto e la segretezza dello stesso.

Il voto si esprime indicando per ogni carica il candidato o i candidati prescelti, con le modalità del programma il quale deve prevedere la conferma delle scelte fatte e l'automatica esclusione dei candidati votati nell'ordine in soprannumero.

93. Le schede per l'elezione dei vari organi - presidente, consiglio, presidente collegio dei revisori, componenti collegio dei revisori dei conti, collegio dei probiviri - devono essere di colore diverso; se possibile, devono essere di colore diverso o comunque facilmente distinguibili tra di loro anche le schede dei 3 collegi per eleggere il consiglio nazionale.

94. In ciascuna scheda viene riportato l'elenco dei candidati nell'ordine con cui è stato inserito nella lista.

Le schede vanno autenticate da un componente del seggio elettorale.

95. Ogni delegato riceve per ogni voto allo stesso attribuito:

- a) la scheda per l'elezione del presidente nazionale;
- b) la scheda del collegio elettorale di appartenenza per l'elezione del consiglio nazionale;
- c) la scheda per l'elezione del presidente del collegio nazionale dei revisori dei conti;
- d) la scheda per l'elezione dei componenti il collegio nazionale dei revisori dei conti;
- e) la scheda per l'elezione del collegio nazionale dei probiviri.

La commissione per i poteri e le garanzie può predisporre, per ciascuna delle cariche da eleggere, schede di valore plurimo in maniera, però, da garantire, la segretezza del voto. Resta salva la facoltà di ciascun delegato di ricevere schede singole per una o per più di una delle cariche da eleggere.

96. Per l'elezione del Consiglio Nazionale il voto si esprime mediante la scrittura del cognome e nome del candidato prescelto.

Per le altre votazioni il voto si esprime con una X o segno equipollente accanto al nome o ai nomi dei candidati prescelti; in caso di votazione di un numero di candidati maggiore di quello massimo previsto, non essendo possibile individuare la volontà dell'elettore in merito alle scelte compiute, la scheda verrà annullata.

97. Ultimate le operazioni di voto in tutti i seggi, qualora si sia votato col sistema elettronico la commissione per i poteri e le garanzie procede allo scrutinio con le modalità previste dal programma e seguendo il seguente ordine:

- a) elezione del presidente nazionale;
- b) elezione del consiglio nazionale (nell'ordine i Collegi 1 - 2 - 3);
- c) elezione del presidente del collegio nazionale dei revisori dei conti;
- d) elezione dei componenti il collegio nazionale dei revisori dei conti;
- e) elezione del collegio nazionale dei probiviri.

98. Qualora si sia votato col sistema manuale, ultimate tutte le operazioni di voto, ciascun seggio inizia lo scrutinio delle schede col seguente ordine:

- a) schede per l'elezione del presidente nazionale;
- b) schede per l'elezione del consiglio nazionale;
- c) schede per l'elezione del presidente del collegio nazionale dei revisori dei conti;
- d) schede per l'elezione dei componenti il collegio nazionale dei revisori dei conti;
- e) schede per l'elezione del collegio nazionale dei probiviri.

99. La decisione sulla validità delle schede è assunta dal presidente del seggio e, se occorre, decisa a maggioranza dai componenti del seggio stesso.

Eventuali reclami in merito vanno presentati immediatamente alla commissione per i poteri e le garanzie la quale decide, in via definitiva, prima della compilazione del verbale finale delle operazioni elettorali.

100. Ultimato lo scrutinio di ciascuna carica, ogni seggio rimette i relativi risultati alla commissione per i poteri e le garanzie che provvede alla somma dei voti dei vari seggi e a formare le relative graduatorie.

101. La commissione per i poteri e le garanzie esamina eventuali reclami pervenuti e sugli stessi decide in via definitiva; compila quindi il verbale finale delle operazioni elettorali che rimette al presidente dell'assemblea per la comunicazione dei risultati e la proclamazione degli eletti.

REGOLAMENTO DELLE ASSEMBLEE REGIONALI ELETTIVE QUADRIENNIO ANNO 2024-2028

Definizione e criteri regolamentari

1. L'assemblea regionale è l'organo della democrazia e della partecipazione associativa a livello regionale ed è costituita dai delegati dei Comitati Territoriali, secondo le modalità e criteri stabiliti dagli artt. 15 e ss. dello Statuto e può svolgersi in sessione ordinaria o straordinaria (art. 41 St.).

2. Il presente Regolamento stabilisce le norme e le modalità di svolgimento dell'Assemblea regionale elettiva dell'anno 2024/2025 e si applicano, nelle sole parti che interessano, anche ad eventuali elezioni suppletive.

Periodo di svolgimento

3. L'assemblea regionale elettiva è convocata dal Consiglio Regionale in sessione ordinaria ogni quattro anni ed esattamente nel periodo coincidente con lo svolgimento dei Giochi Olimpici Estivi ed entro i termini previsti ai commi 1 e 2 dell'art. 16 dello statuto.

Per il quadriennio 2024 – 2028 l'assemblea regionale elettiva è celebrata nel periodo intercorrente tra il 01.02 ed il 28.02.2025.

L'assemblea regionale elettiva può essere celebrata anche prima della data del 01.02.2025 purché siano stati rinnovati tutti gli organismi territoriali appartenenti alla medesima Regione. L'assemblea regionale elettiva in sessione ordinaria elegge il Presidente ed il Consiglio Regionale, il Revisore dei conti regionale e gli organi di giustizia regionali (art. 42, c. 2, St.).

Composizione dell'Assemblea Regionale elettiva

4. L'Assemblea Regionale elettiva è costituita dai delegati dei Comitati territoriali eletti dagli affiliati nelle Assemblee dei Comitati Territoriali di appartenenza, secondo le seguenti modalità (art. 15 St.):

- a) Comitati Territoriali con numero di affiliati fino a 200: n. 1 delegato;
- b) Comitati Territoriali con numero di affiliati compreso tra 201 e 500: n. 2 delegati;
- c) Comitati Territoriali con numero di affiliati compreso tra 501 e 1000: n. 3 delegati;
- d) Comitati Territoriali con numero di affiliati compreso tra 1001 e 1500: n. 4 delegati;
- e) Comitati Territoriali con numero di affiliati da 1501 affiliati ed oltre: n. 5 delegati.

Ai delegati di ciascun Comitato Territoriale sono attribuiti tanti voti quanti sono i soci affiliati al comitato alla data del 30.06.2024 (data entro la quale verrà convocata l'Assemblea elettiva Nazionale).

Il numero dei voti attribuiti dovrà essere diviso per il numero dei delegati ammessi come previsto al comma 1 del presente articolo, arrotondato sempre per eccesso all'unità superiore. Assumono la carica di delegati effettivi e supplenti dell'Assemblea Regionale elettiva i componenti del Consiglio Territoriale come di seguito indicato:

- a) il primo delegato sarà sempre il Presidente Territoriale eletto;
- b) i successivi delegati saranno i consiglieri territoriali eletti sulla base del numero dei voti ricevuti nelle rispettive assemblee elettive in ordine decrescente e fino ad esaurimento, per quello territoriale, del numero di delegati ammessi. I componenti del Consiglio Territoriale che non rientrano nel numero dei delegati effettivi assumono il ruolo di supplenti.

In caso di indisponibilità dei delegati effettivi, parteciperà il supplente, considerato come tale colui che ha ottenuto il successivo maggior numero di preferenze, in ordine decrescente, nelle Assemblee Territoriali.

Il delegato che non potesse essere presente ne darà comunicazione alla Presidenza Regionale almeno quindici giorni prima perché si possa procedere alla individuazione e convocazione dei supplenti. Nel caso in cui uno o più delegati, effettivi o supplenti, non si presentassero alla verifica poteri dell'Assemblea al momento dell'apertura dei lavori dell'Assemblea stessa validamente costituita, i voti assegnati al loro Comitato Territoriale di appartenenza verranno redistribuiti tra i delegati effettivamente presenti. Ove non si presentasse alcun delegato effettivo o supplente per un Comitato Territoriale, i voti di quel comitato non potranno essere rappresentati in assemblea (art. 17, co. 2, St.).

Convocazione

5. L'assemblea regionale elettiva è convocata dal Consiglio Regionale almeno 30 giorni prima della data fissata per il suo svolgimento (art. 42 St.).

La convocazione deve contenere l'indicazione della sede, della data e dell'orario della prima e della seconda convocazione che potrà aver luogo trascorsa un'ora dalla prima. La convocazione è inviata via posta elettronica ai Comitati Territoriali, pubblicata sul comunicato ufficiale e sulla home page del sito internet istituzionale del Comitato Regionale C.S.I. La convocazione indicherà il numero dei delegati assegnati ad ogni Comitato Territoriale sulla base di quanto stabilito all'art. 15, comma 1, dello Statuto. I delegati, al tal fine, eleggono domicilio presso la sede del Comitato Territoriale di appartenenza dove riceveranno la convocazione dell'Assemblea di loro pertinenza (art. 17, co. 1, St.).

6. Unitamente alla convocazione vengono pubblicate e rese disponibili agli aventi diritto le norme elettorali e le modalità per la presentazione delle candidature la cui scadenza deve essere fissata almeno venti giorni prima la celebrazione dell'assemblea (art. 17, co. 3, St.).

7. Entro 10 giorni dalla celebrazione dell'assemblea territoriale è fatto obbligo a ciascun comitato territoriale comunicare agli uffici della Presidenza Regionale il nominativo del presidente territoriale eletto nonché l'elenco dei consiglieri eletti in ordine decrescente sulla base dei voti ottenuti da ciascuno di essi. La convocazione dell'assemblea, oltre che dare atto di tale deposito, deve riportare le modalità di accesso e di consultazione dell'elenco da parte degli aventi diritto. La consultazione e la possibilità di trarne copia possono avvenire soltanto in maniera informatica.

8. I delegati che intendono proporre argomenti da inserire all'ordine del giorno, devono farne richiesta scritta al consiglio regionale almeno 10 giorni prima della data di effettuazione dell'assemblea regionale.

9. Il consiglio regionale o, per delega conferita dallo stesso, il presidente regionale nomina, dopo la convocazione dell'assemblea regionale, la "Commissione per i poteri e le garanzie", composta da 3 tesserati, la quale ha i seguenti compiti:

- a) ricevere le candidature per l'elezione del presidente regionale, del consiglio regionale, del revisore dei conti regionali, accertarne la regolarità e pubblicare le liste dei candidati ammessi, tramite il sito ufficiale del comitato regionale;
- b) accertare il diritto di partecipazione e di voto dei delegati all'assemblea regionale e procedere al loro relativo accredito;
- c) organizzare e svolgere, mediante gli appositi seggi elettorali, le operazioni di voto.

La commissione per i poteri e le garanzie all'atto del suo insediamento elegge tra i suoi componenti il presidente.

La commissione funziona con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e le sue deliberazioni vengono assunte col voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

I componenti della commissione per i poteri e le garanzie non devono fare parte degli organi associativi regionali in carica o uscenti né possono candidarsi per una delle cariche regionali per le quali l'assemblea dovrà votare.

Il componente della commissione che accetta una di queste candidature decade immediatamente dall'incarico e deve essere sostituito dal consiglio regionale o, per delega conferita dallo stesso, dal presidente regionale da un altro tesserato. Analogamente si procede in caso di dimissioni o impedimento a svolgere le proprie funzioni da parte di uno dei componenti della commissione.

10. Avverso la determinazione del numero dei delegati assegnati ad ogni Comitato Territoriale è ammesso ricorso, entro il quinto giorno successivo a quello della convocazione dell'assemblea, al consiglio nazionale il quale delibera, tramite una propria commissione, entro 5 giorni dalla ricezione del ricorso. Il ricorso deve essere depositato a mano, inviato per raccomandata a.r. (fa fede il timbro postale di invio) oppure a mezzo p.e.c. (fa fede la data della ricevuta di avvenuta consegna). La deliberazione che assume sul ricorso la commissione del consiglio nazionale va pubblicata all'albo della presidenza nazionale e sul sito *www.csi-net.it* e notificata agli interessati col mezzo più celere, ivi compresa la posta elettronica. Avverso la decisione del consiglio nazionale è ammesso ricorso in ultima istanza al collegio nazionale dei probiviri, da inviarsi con le medesime modalità di cui al comma precedente, entro 5 giorni dal ricevimento della comunicazione. Il collegio nazionale dei probiviri deve deliberare prima della celebrazione dell'assemblea nazionale.

Partecipazione

11. Partecipano all'assemblea regionale, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 41, co. 3, dello Statuto, senza diritto di voto ma con facoltà di parola:

- il presidente regionale;
- i componenti del Consiglio Regionale e di quelli Territoriali di competenza che non siano delegati con diritto di voto;
- i consiglieri di Presidenza;
- i membri degli altri organi centrali del C.S.I.;
- i candidati alle cariche associative.

12. Ogni delegato, previa richiesta di cui all'art. 9 del presente regolamento, può intervenire all'assemblea.

Svolgimento dell'assemblea regionale

13. Nel giorno stabilito per la celebrazione dell'assemblea regionale, la commissione per i poteri e le garanzie provvede ad accreditare i delegati legittimati a partecipare all'assemblea, assegnando ai medesimi il numero dei voti previsti dall'art. 15, commi 2, 3 e 4 e dall'art. 17, co. 2 dello statuto.

14. L'assemblea elettiva in sessione ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di delegati che rappresentino almeno il 65% dei delegati e almeno il 70% + 1 dei voti assembleari

L'assemblea è validamente costituita in seconda convocazione, che potrà essere convocata trascorse almeno 24 ore ~~a un'ora~~ dalla precedente convocazione, con la presenza di delegati che rappresentino almeno il 40% dei delegati aventi titolo per partecipare ai lavori e che rappresentino almeno il 50% + 1 dei voti assembleari (artt. 16, co. 7, e 41, co. 4, St.).

15. Il presidente regionale, dichiarata aperta l'assemblea, ne assume la presidenza, coadiuvato in questa funzione dal o dai vicepresidenti; in mancanza l'assemblea procede ad eleggere un vicepresidente scegliendolo tra i consiglieri regionali presenti.

16. Vengono quindi elette le commissioni assembleari, se previste, tra le quali quella per la mozione finale, e vengono designati gli scrutatori nel numero richiesto dalla commissione per i poteri e le garanzie, in modo da svolgere in maniera celere e corretta le operazioni di voto previste dall'ordine del giorno dell'assemblea.

17. I servizi di segreteria e l'organizzazione dell'assemblea regionale sono assicurati dal coordinatore regionale preposto all'area della segreteria il quale provvede pure, direttamente o tramite un altro tesserato dallo stesso designato e il cui nominativo va comunicato all'assemblea, alle operazioni di verbalizzazione dei lavori assembleari.

18. L'assemblea delibera preliminarmente sulle questioni controverse in merito all'ammissione dei delegati partecipanti e rimesse alla stessa da parte della commissione per i poteri e le garanzie o sollevate in aula.

Su tali questioni deliberano i delegati ammessi senza riserva alcuna. Il presidente, tuttavia, deve acquisire agli atti e far verbalizzare ogni osservazione ed ogni reclamo avanzati in merito.

19. Aperti i lavori, il presidente svolge, a nome del consiglio regionale, la relazione relativa al programma di mandato.

20. Sulla relazione si apre il dibattito che si conclude con un voto di approvazione o di non approvazione della relazione.

21. Durante il corso dei lavori il presidente non può derogare dagli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Ha il diritto di regolare gli interventi nel numero, nell'ordine e nella durata; ha l'obbligo di concedere la parola a coloro che la richiedono in relazione agli argomenti discussi; è sua facoltà consentire eventuali repliche.

Può, inoltre, concedere la verifica dei poteri anche se richiesta da una sola società tra i presenti; nel caso non la conceda, è consentito appello all'assemblea.

22. Non possono essere trattati e discussi dall'assemblea argomenti inseriti nell'ordine del giorno ai sensi dell'art. 9 del presente Regolamento.

23. Il presidente fissa l'inizio e il termine delle sedute ed ha facoltà di sospendere i lavori per brevi intervalli.

24. In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 42, comma 3, dello Statuto su ogni argomento l'assemblea delibera validamente col voto favorevole della metà più uno dei presenti.

25. In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 42, co. 4, dello Statuto, le elezioni previste nelle Assemblee Regionali devono avvenire mediante votazioni a scheda segreta oppure in modalità elettronica, utilizzando una piattaforma digitale, che garantisce l'anonimato, la segretezza e la congruità delle preferenze espresse dagli elettori, ed è altresì coerente con le raccomandazioni sull' "e-voting" del Comitato dei Ministri del Consiglio Europeo.

26. Le operazioni elettorali per il rinnovo o l'integrazione degli organi regionali, se previste, si svolgono durante una sospensione dei lavori con le modalità e i tempi stabiliti dall'assemblea su proposta del presidente.

27. Esaurito l'ordine del giorno, il presidente dichiara chiusa l'assemblea e provvede, nel termine di 10 giorni, a redigere e depositare presso il comitato regionale gli atti relativi alla stessa: verbale della commissione per i poteri e le garanzie, verbali delle operazioni elettorali relative al rinnovo degli organi regionali.

Il presidente, entro il medesimo termine di 10 giorni, invia alla presidenza nazionale una copia degli atti dell'assemblea, unitamente alla relazione sulla gestione e al conto consuntivo.

28. Il presente Regolamento è integrato dalle norme statutarie per l'elezione del presidente regionale, del consiglio regionale e del revisore dei conti.

Requisiti generali per l'eleggibilità alle cariche elettive regionali

29. Fatti salvi gli ulteriori e diversi requisiti esplicitamente previsti dallo Statuto, ciascun tesserato, per accedere a qualsiasi carica elettiva ad ogni livello dell'associazione, deve essere in possesso dei seguenti requisiti generali di eleggibilità:

a) essere tesserato al C.S.I. all'atto della presentazione della candidatura;

b) avere raggiunto la maggiore età;

c) non aver riportato condanne penali, passate in giudicato per reati non colposi, a pene detentive superiori a un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici per un periodo superiore ad un anno;

d) non aver riportato nell'ultimo decennio, salvo riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno da parte del C.S.I. nonché delle Federazioni

Sportive Nazionali, delle Discipline Associate e degli altri Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal C.O.N.I. o di organismi sportivi internazionali riconosciuti;

e) non avere in corso squalifiche o inibizioni sportive definitive superiori a sei mesi comminate dal C.S.I. ovvero da una Federazione Sportiva Nazionale, Disciplina Sportiva Associata o altro Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal C.O.N.I.;

f) non aver subito sanzioni di sospensione dall'attività sportiva a seguito dell'utilizzo di sostanze e metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche nelle attività sportive;

g) aderire esplicitamente ai principi ispiratori del C.S.I., mediante la sottoscrizione del Patto associativo che va riportato integralmente nel modello di accettazione della candidatura.

Sono ineleggibili a qualsiasi carica quanti abbiano in essere controversie giudiziarie col C.S.I., col C.O.N.I., con Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate o con altri organismi riconosciuti dallo stesso.

Non può essere eletto in Presidenza Nazionale, Regionale, Territoriale, organi e organismi e, se eletto, decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Elezione del Presidente regionale

30. L'assemblea Regionale elegge il Presidente Regionale ogni quattro anni, su collegio unico regionale, con elezione diretta e segreta.

31. Il Presidente Regionale resta in carica quattro anni e può svolgere più di tre mandati.

32. La candidatura alla carica di Presidente Regionale deve essere firmata, per accettazione, dal candidato e sottoscritta da almeno 25 affiliati, appartenenti ad almeno due Comitati Territoriali della regione. Tale ultima condizione non si applica nelle regioni in cui al momento della convocazione dell'assemblea elettiva sia validamente costituito un solo Comitato Territoriale. (art. 43, co. 1, St.).

Ogni affiliato può sottoscrivere una sola candidatura per la carica di presidente regionale.

33. La candidatura alla carica di presidente regionale deve essere redatta sull'apposito modulo, conforme al modello allegato, sul quale devono essere riportati esattamente e senza errori materiali a pena di nullità:

- i dati anagrafici del candidato;
- la associazione, società sportiva o altro ente senza scopo di lucro affiliato al CSI di appartenenza;
- il numero di tessera del CSI per l'anno in corso;
- la dichiarazione di essere in possesso dei requisiti generali di eleggibilità alle cariche sociali del CSI previsti dall'art. 56 dello Statuto;
- dichiarazione dell'insussistenza delle cause di incompatibilità indicate nell'art. 58 dello Statuto;
- dichiarazione di insussistenza della causa ostativa di cui all'art. 21 dello Statuto.

Allegato al modulo, inoltre, deve essere riportato integralmente il Patto associativo con la cui sottoscrizione il candidato, ai sensi di quanto previsto dall'art. 56, co. 1, lett. G), dello Statuto dichiara esplicitamente di aderire ai principi ispiratori del CSI.

34. Le candidature alla carica di presidente regionale, accompagnate dalle relative sottoscrizioni, vanno presentate presso la sede del Comitato Regionale - indirizzate alla Commissione per i poteri e le garanzie – entro le ore 20,00 del 21esimo giorno precedente lo svolgimento dell'assemblea in prima convocazione.

Si intendono utilmente presentate le candidature consegnate:

a) direttamente agli uffici della Presidenza Regionale;

b) spedite per posta o per corriere, che pervengano entro il termine suddetto;

c) inviate a mezzo posta elettronica certificata, la cui ricevuta di avvenuta consegna pervenga entro il suddetto termine.

Le candidature inviate con le modalità sub. a), b) e c) devono essere accompagnate dalla copia del documento di riconoscimento di chi l'ha sottoscritta.

35. La commissione per i poteri e le garanzie esamina le candidature presentate verificando contestualmente il numero e la regolarità delle relative sottoscrizioni.

36. La commissione per i poteri e le garanzie compila quindi la lista per l'elezione del presidente regionale nella quale i candidati vengono inseriti in ordine alfabetico e contraddistinti da un numero arabo progressivo. A fianco di ciascun candidato devono essere indicati:

- luogo e data di nascita;
- numero di tessera CSI per l'anno in corso;
- associazione, società sportiva o altro ente senza scopo di lucro affiliato al CSI di appartenenza e relativo comitato territoriale.

La commissione per i poteri e le garanzie pubblica la lista dei candidati all'albo del Comitato regionale e ne dispone la contestuale pubblicazione su tutti i Comunicati ufficiali del CSI a livello regionale e locale.

37. Avverso l'inclusione o l'esclusione delle candidature per la carica di presidente regionale i candidati, sia quelli inclusi sia quelli esclusi, e tutti i delegati della regione aventi diritto di voto possono fare ricorso al Collegio nazionale dei probiviri. Il ricorso deve essere presentato entro il quinto giorno successivo a quello della pubblicazione delle candidature e il Collegio nazionale dei probiviri deve pronunciarsi entro il termine perentorio di 15 giorni dal suo ricevimento e comunque entro la data di svolgimento dell'assemblea.

38. Nel periodo intercorrente tra la pubblicazione delle candidature e la celebrazione dell'assemblea regionale ai candidati alla carica di presidente regionale deve essere garantito l'accesso agli organi di comunicazione del CSI a livello regionale per presentare e illustrare il loro programma.

A tal proposito gli stessi possono intervenire a tutte le assemblee dei comitati della regione e, se lo richiedono, avere in occasione delle stesse la possibilità di illustrare il loro programma nei termini, coi tempi e le modalità che saranno stabiliti dai singoli presidenti delle assemblee. Nell'ipotesi in cui il candidato non goda di tali opportunità, potrà adire la commissione per i poteri e le garanzie che dovrà intervenire affinché le strutture e gli organi del CSI ai vari livelli rispettino queste norme.

39. Nel corso dell'assemblea regionale uno spazio specifico dei lavori d'aula deve essere dedicato ai candidati alla carica di presidente regionale per l'illustrazione del loro programma. Dopo il dibattito sui programmi presentati ai candidati deve essere concesso lo spazio di una breve replica.

Le modalità e i tempi di tale operazione sono stabilite dall'assemblea all'apertura dei suoi lavori.

40. Le operazioni di voto per l'elezione del presidente regionale si svolgono nell'apposita sospensione dei lavori d'aula deliberata dall'assemblea. Ogni delegato vota nel seggio al quale viene assegnato dalla commissione per i poteri e le garanzie. Ogni delegato avrà diritto a tanti voti quanti gli sono stati assegnati dalla Commissione verifica poteri come previsto dall'art. 14 del presente regolamento.

41. Il voto può essere espresso in maniera manuale o elettronica secondo quanto stabilito dalla commissione per i poteri e le garanzie e con le modalità contemplate dal presente regolamento.

42. Al termine dello scrutinio, la commissione per i poteri e le garanzie rimette il verbale delle operazioni elettorali al presidente dell'assemblea, il quale comunica i risultati.

43. È proclamato eletto Presidente Regionale:

a) Il candidato che ottiene il consenso, anche in caso di ballottaggio, di almeno il 50% più uno dei voti espressi, considerati come tali anche le schede bianche ed escluse le schede nulle. Se tale maggioranza non è conseguita, l'elezione del Presidente non è valida ed il Consiglio Regionale eletto provvederà a convocare entro 30 giorni una nuova assemblea elettiva. Nel periodo intercorrente svolgerà le funzioni di legale rappresentante dell'associazione il consigliere regionale che ha riportato il maggior numero di preferenze e sarà coadiuvato in qualità di vice dai consiglieri regionali che avranno riportato il maggior numero di preferenze in ciascuna delle restanti circoscrizioni elettorali.

b) Ove siano presenti due o più candidati, qualora nessuno di essi raggiunga il 50%+1 dei voti espressi, considerati come tali anche le schede bianche, si procede immediatamente al ballottaggio tra i due candidati che hanno ricevuto il maggior numero di voti e sarà eletto il candidato che, tra i due, avrà ottenuto la maggioranza assoluta di voti. In caso di esatta parità di voti riportati da tutti i candidati, l'elezione del Presidente non è valida ed il Consiglio Regionale eletto provvederà a convocare entro 30 giorni una nuova assemblea elettiva. Nel periodo intercorrente svolgerà le funzioni di legale rappresentante dell'associazione il consigliere regionale che ha riportato il maggior numero di preferenze e sarà coadiuvato in qualità di vice dal consigliere regionale che avrà riportato il secondo maggior numero di preferenze.

c) In caso di candidatura successiva al terzo mandato consecutivo, il Presidente uscente è eletto a condizione che consegua alla prima votazione un numero di voti pari almeno ai due terzi del totale dei voti validamente espressi e, in caso di mancata elezione, non sono candidabili alle votazioni successive per lo stesso mandato. Nel caso di pluricandidature non si procede al ballottaggio tra gli altri candidati e si indicano nuove assemblee elettive anche per i membri degli organi direttivi. Si considera compiuto e rileva ai fini del computo il mandato che ha avuto durata superiore a due anni e un giorno nonché il mandato di durata inferiore in caso di cessazione a causa di dimissioni volontarie o commissariamento. Il mandato di durata

inferiore a due anni e un giorno, cessato a causa di dimissioni volontarie o commissariamento non interrompe la consecutività dei mandati del presidente che ha svolto il mandato precedente. In ogni caso il commissariamento non interrompe la consecutività dei mandati (cfr. art. 16, comma 2, D.lgs. 242/1999).

In tali ipotesi, sia in prima sia in seconda convocazione, l'assemblea regionale elettiva è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno (50%+1) degli aventi diritto al voto. Nel periodo intercorrente svolgerà le funzioni di legale rappresentante dell'associazione il consigliere regionale che ha riportato il maggior numero di preferenze e sarà coadiuvato in qualità di vice dal consigliere regionale che avrà riportato il secondo maggior numero di preferenze.

Elezione del Consiglio regionale

44. Il consiglio regionale è eletto dall'assemblea regionale e la sua consistenza, ai sensi di quanto previsto dall'art. 44 dello statuto è così determinata:

- nelle regioni che contano sino a 500 affiliati: 5 consiglieri;
- nelle regioni che contano da 501 a 1.000 affiliati: 7 consiglieri;
- nelle regioni che contano oltre 1.000 affiliati: 9 consiglieri.

La consistenza dei soci è calcolata alla data del 30.06.2020.

45. Al fine di assicurare la rappresentanza di genere dovrà essere garantita la presenza di candidati di genere diverso nella seguente misura:

- nelle regioni che eleggono 5 consiglieri: almeno un candidato di ogni genere;
- nelle regioni che eleggono 7 consiglieri: almeno due candidati di ogni genere;
- nelle regioni che eleggono 9 consiglieri: almeno tre candidati di ogni genere.

46. Possono candidarsi alla carica di consigliere regionale i tesserati al C.S.I. al momento della convocazione dell'assemblea elettiva (art. 57, co. 2, St.)

47. La candidatura alla carica di consigliere regionale deve essere redatta utilizzando il modulo appositamente predisposto sul quale devono essere riportati esattamente e senza errori materiali a pena di nullità:

- i dati anagrafici del candidato;
- la associazione, società sportiva o altro ente senza scopo di lucro affiliato al CSI di appartenenza;
- il numero di tessera del CSI per l'anno in corso;
- la dichiarazione di essere in possesso dei requisiti generali di eleggibilità alle cariche sociali del CSI previsti dall'art. 56 dello Statuto;
- la dichiarazione dell'insussistenza delle cause di incompatibilità indicate nell'art. 58 dello Statuto;

Allegato al modulo, inoltre, deve essere riportato integralmente il Patto associativo con la cui sottoscrizione il candidato, ai sensi di quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 56, co. 1, lettera G) dello Statuto, dichiara esplicitamente di aderire ai principi ispiratori del CSI.

48. Ciascuna candidatura alla carica di consigliere regionale deve essere sottoscritta da un numero di affiliati con diritto di voto aventi sede nel territorio della regione e così determinato:

- comitati regionali composti da 5 consiglieri: 5 sottoscrizioni;
- comitati regionali composti da 7 consiglieri: 10 sottoscrizioni;

- comitati regionali composti da 9 consiglieri: 20 sottoscrizioni.

Ogni affiliato può sottoscrivere un numero di candidature pari al numero dei consiglieri da eleggere.

La presentazione della candidatura è completata dalla firma per accettazione del candidato.

49. Le candidature alla carica di consigliere regionale, accompagnate dalle relative sottoscrizioni, vanno presentate presso la sede del Comitato Regionale - indirizzate alla Commissione per i poteri e le garanzie – entro le ore 20,00 del 21esimo giorno precedente lo svolgimento dell'assemblea in prima convocazione.

Si intendono utilmente presentate le candidature consegnate:

a) direttamente agli uffici della Presidenza Regionale;

b) spedite per posta o per corriere, che pervengano entro il termine suddetto;

c) inviate a mezzo posta elettronica certificata, la cui ricevuta di avvenuta consegna pervenga entro il suddetto termine.

Le candidature inviate con le modalità sub. a), b) e c) devono essere accompagnate dalla copia del documento di riconoscimento di chi l'ha sottoscritta.

50. La commissione per i poteri e le garanzie esamina subito le candidature presentate e verifica contestualmente il numero e la regolarità delle relative sottoscrizioni.

51. La commissione per i poteri e le garanzie compila quindi la lista per l'elezione del consiglio regionale nella quale i candidati vengono inseriti in ordine alfabetico e contraddistinti da un numero arabo progressivo. A fianco di ciascun candidato devono essere indicati:

- luogo e data di nascita;
- numero di tessera CSI per l'anno in corso;
- associazione, società sportiva o altro ente senza scopo di lucro affiliato al CSI di appartenenza e relativo comitato territoriale.

La commissione per i poteri e le garanzie pubblica la lista dei candidati per il consiglio regionale all'albo del Comitato regionale e ne dispone la contestuale pubblicazione su tutti i Comunicati ufficiali del CSI a livello regionale e locale.

52. Avverso l'inclusione o l'esclusione delle candidature per la carica di consigliere regionale i candidati, sia quelli inclusi sia quelli esclusi, e tutti i delegati aventi diritto di voto possono fare ricorso al Collegio nazionale dei probiviri. Il ricorso deve essere presentato entro il quinto giorno successivo a quello della pubblicazione delle candidature e il Collegio nazionale dei probiviri deve pronunciarsi entro il termine perentorio di 15 giorni dal suo ricevimento e comunque entro la data di svolgimento dell'assemblea.

53. Ciascun candidato alla carica di consigliere regionale ha il diritto di partecipare all'assemblea regionale elettiva.

54. Le operazioni di voto per l'elezione del presidente regionale si svolgono nell'apposita sospensione dei lavori d'aula deliberata dall'assemblea. Ogni delegato vota nel seggio al quale viene assegnato dalla commissione per i poteri e le garanzie. Ogni delegato avrà diritto a tanti voti quanti gli sono stati assegnati dalla Commissione verifica poteri come previsto dall'art. 14 del presente regolamento.

55. In relazione al numero di consiglieri regionali da eleggere, ogni delegato può esprimere, mediante l'apposizione di una X o segno equipollente accanto al nome del candidato, un numero di preferenze come di seguito indicate:

- Comitati regionali composti da 5 consiglieri: 2 preferenze
- Comitati regionali composti da 7 consiglieri: 2 preferenze
- Comitati regionali composti da 9 consiglieri: 3 preferenze

56. Il voto può essere espresso in maniera manuale o elettronica secondo quanto stabilito dalla commissione per i poteri e le garanzie e con le modalità contemplate dal presente regolamento.

57. Al termine dello scrutinio, la commissione per i poteri e le garanzie compila la graduatoria dei candidati secondo il numero dei voti ottenuti.

In caso di parità di voti, precede nella graduatoria il candidato più anziano di iscrizione al CSI. Rimette, quindi, il verbale delle operazioni elettorali al presidente dell'assemblea il quale comunica i risultati e proclama eletti quali consiglieri regionali i candidati inclusi dal posto n. 1 al posto n. 9 nelle regioni che eleggono nove consiglieri, i candidati inclusi dal posto n. 1 al posto n. 7 nelle regioni che eleggono sette consiglieri ed i candidati inclusi dal posto n. 1 al posto n. 5 nelle regioni che eleggono cinque consiglieri.

Elezione del revisore dei conti regionali

58. L'assemblea regionale elegge, ogni quattro anni, un revisore dei conti ed un suo supplente quale Organo di controllo del Comitato al ricorrere dei requisiti di cui all'art. 30 del D.Lgs. 117/2017 (art. 47 St.).

Possono candidarsi a revisore dei conti regionale i soggetti, anche non tesserati, che siano in possesso di requisiti oggettivi ed idonei all'esercizio della funzione.

59. La candidatura alla carica di Revisore dei Conti regionale deve essere redatta sull'apposito modulo, appositamente predisposto, sul quale devono essere riportati esattamente e senza errori materiali a pena di nullità:

a) i dati anagrafici del candidato;

b) la dichiarazione relativa al possesso delle specifiche professionalità previste per questo ruolo: diploma di ragioniere o di perito commerciale; diploma di laurea in giurisprudenza, economia e commercio, scienze politiche, scienze bancarie o lauree affini; specifiche professionalità maturate nel lavoro o in incarichi presso Aziende, Enti pubblici e privati...; iscrizione all'Albo dei revisori con l'indicazione, in quest'ultimo caso, degli estremi dell'iscrizione stessa. Sono validi i diplomi di laurea conseguiti col vecchio ordinamento, quelli triennali e quelli quinquennali. Laddove il Revisore dei conti regionale svolta anche l'incarico della revisione legale dei conti ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 117/2017, occorre presentare la dichiarazione di iscrizione al Registro dei revisori legali dei conti, con l'indicazione degli estremi dell'iscrizione stessa.

c) la dichiarazione di essere in possesso dei requisiti generali di eleggibilità alle cariche sociali del CSI previsti dall'art. 56 dello Statuto;

d) la dichiarazione dell'insussistenza delle cause di incompatibilità indicate nell'art. 58 dello Statuto;

Allegato al modulo, inoltre, deve essere riportato integralmente il Patto associativo con la cui sottoscrizione il candidato, ai sensi di quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 56, co. 1, lett. g) dello Statuto, dichiara esplicitamente di aderire ai principi ispiratori del CSI. La presentazione della candidatura è completata dalla firma del candidato.

60. Le candidature alla carica di Revisore dei Conti regionale vanno presentate presso la sede del Comitato Regionale - indirizzate alla Commissione per i poteri e le garanzie – entro le ore 20,00 del 21esimo giorno precedente lo svolgimento dell'assemblea in prima convocazione.

Si intendono utilmente presentate le candidature consegnate:

- a) direttamente agli uffici della Presidenza Regionale;
- b) spedite per posta o per corriere, che pervengano entro il termine suddetto;
- c) inviate a mezzo posta elettronica certificata, la cui ricevuta di avvenuta consegna pervenga entro il suddetto termine.

Le candidature inviate con le modalità sub. a), b) e c) devono essere accompagnate dalla copia del documento di riconoscimento di chi l'ha sottoscritta.

61. La commissione per i poteri e le garanzie esamina subito le candidature presentate e verifica contestualmente la sussistenza dei requisiti previsti.

62. La commissione per i poteri e le garanzie compila quindi la lista dei candidati per l'elezione del Revisore dei Conti regionale nella quale i candidati vengono inseriti in ordine alfabetico e contraddistinti da un numero arabo progressivo. A fianco di ciascun candidato devono essere indicati:

- a) il luogo e la data di nascita;
- b) qualifica posseduta per accedere alla carica.

La commissione per i poteri e le garanzie pubblica la lista dei candidati all'albo della presidenza regionale e ne dispone la contestuale pubblicazione su tutti i Comunicati ufficiali del CSI a livello regionale e locale.

63. Avverso l'inclusione o l'esclusione delle candidature per la carica di Revisore dei Conti regionale i candidati, sia quelli inclusi sia quelli esclusi, e tutti i delegati aventi diritto di voto possono fare ricorso al Collegio nazionale dei probiviri. Il ricorso deve essere presentato entro il quinto giorno successivo a quello della pubblicazione delle candidature e il Collegio nazionale dei probiviri deve pronunciarsi entro il termine perentorio di 15 giorni dal suo ricevimento.

64. Le operazioni di voto per l'elezione del Revisore dei Conti regionale si svolgono nell'apposita sospensione dei lavori d'aula deliberata dall'assemblea.

Il voto può essere espresso in maniera manuale o elettronica secondo quanto stabilito dalla commissione per i poteri e le garanzie e con le modalità contemplate dal presente regolamento

Ogni delegato avrà diritto a tanti voti quanti gli sono stati assegnati dalla Commissione verifica poteri come previsto dall'art. 14 del presente regolamento e voterà nel seggio al quale viene assegnato dalla commissione per i poteri e le garanzie.

Ogni delegato può esprimere una sola preferenza.

65. Al termine dello scrutinio, la commissione per i poteri e le garanzie compila la graduatoria dei candidati secondo il numero dei voti ottenuti.

Viene eletto Revisore dei Conti Regionale il candidato che ottiene il maggior numero di voti. Viene eletto supplente il candidato successivo della graduatoria dei votanti.

In caso di parità di voti l'elezione va immediatamente ripetuta limitatamente ai membri non legittimamente eletti.

Rimette, quindi, il verbale delle operazioni elettorali al presidente dell'assemblea il quale comunica i risultati e proclama l'eletto alla carica di Revisore dei Conti Regione nonché il suo supplente.

Norme generali relative alle candidature

66. Non è consentito presentare candidature a più cariche nell'ambito del medesimo congresso/assemblea (art. 8, delibera C.N. Coni n. 1623/2018 del 18.12.2018).

67. Non è consentita la contemporanea candidatura dello stesso tesserato per la carica di consigliere regionale in più regioni. Qualora ciò si verificasse la commissione per i poteri e le garanzie riterrà valida la candidatura per la regione nella quale ha sede la società per la quale il candidato è tesserato.

68. Ai sensi di quanto prescritto dall'art. 58 dello Statuto, sono incompatibili:

a) la carica di Presidente Nazionale, con qualsiasi altra presidenza nell'ambito del Centro Sportivo Italiano;

b) la carica di componente gli organi centrali (nazionale) è incompatibile con qualsiasi altra carica elettiva centrale ivi compresa quella di coordinatore d'area nazionale;

c) la carica di Presidente nazionale, di componente il collegio dei revisori dei conti, di componente degli organi di giustizia è incompatibile con qualsiasi altra carica elettiva e di nomina nell'ambito dell'ente;

d) la carica di Presidente Territoriale è incompatibile con la carica di Presidente e Vice Presidente Regionale, ad eccezione della Regione Valle d'Aosta in cui la giurisdizione territoriale può identificarsi con quella regionale;

e) La carica di componente degli organi di giustizia sportiva o endoassociativa è incompatibile con i componenti delle Presidenze Territoriali, Regionali e Nazionali, con gli incarichi di coordinatore d'area o di componente delle commissioni tecniche.

Sono inoltre incompatibili, per il livello Nazionale, gli incarichi elettivi di pari livello presso gli organismi dirigenti del C.O.N.I., delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva e di organismi simili al C.S.I., se non in rappresentanza dell'Associazione e dietro espressa autorizzazione del Consiglio Nazionale (art. 57 , co. 2, St.).

69. Coloro che si trovano nelle condizioni di incompatibilità previste dal precedente articolo, dovranno optare entro 30 giorni dalla proclamazione fra le cariche incompatibili, comunicando la scelta al Presidente competente per livello. Coloro che non esercitano l'opzione suddetta nel termine previsto, decadranno dall'incarico assunto posteriormente. Il procedimento di

decadenza è intrapreso dall'organo interessato, che assume anche il relativo provvedimento (art. 57, co. 3, St.).

Norme generali per le operazioni elettorali

70. Il voto per l'elezione di tutti gli organi regionali deve essere espresso in forma segreta da parte dei delegati delle società sportive accreditate all'assemblea regionale dalla commissione per i poteri e le garanzie.

Ciascun delegato esprime, per ciascuna elezione prevista dall'ordine del giorno, tanti voti quanti gli sono stati assegnati dalla Commissione verifica poteri come previsto dall'art. 14 del presente regolamento all'atto dell'accreditamento.

71. I locali dove effettuare le operazioni di voto vengono predisposti a cura della commissione per i poteri e le garanzie la quale forma pure i seggi elettorali nel numero e nella composizione che ritiene opportuni per consentire di svolgere nella maniera migliore le operazioni elettorali. Nei locali dei seggi e in quelli dove si svolge l'assemblea devono essere affisse le liste elettorali dei candidati per le cariche regionali.

72. Ciascun delegato che vota deve presentarsi al seggio esibendo il cartellino di accredito all'assemblea e un documento di riconoscimento per essere identificato dai componenti del seggio stesso.

73. Qualora il voto avvenga col sistema elettronico, il delegato riceve dal seggio la password per la società o per il gruppo di società che rappresenta ed esprime il voto, nelle postazioni appositamente predisposte, elettronicamente e distintamente per ciascuna delle cariche da eleggere: presidente, consiglio, revisore dei conti. Le postazioni per votare devono essere isolate sia dal resto del seggio che tra di loro per evitare controlli e il sistema elettronico deve contestualmente garantire l'accertamento dell'espressione del voto e la segretezza dello stesso.

Il voto si esprime indicando per ogni carica il candidato o i candidati prescelti, con le modalità del programma il quale deve prevedere la conferma delle scelte fatte e l'automatica esclusione dei candidati votati nell'ordine in soprannumero.

74. Qualora il voto avvenga col sistema manuale, in ciascun seggio devono essere predisposte delle cabine elettorali, o spazi simili isolati, nel numero sufficiente per consentire la segretezza del voto e la celerità delle operazioni.

75. Le schede per l'elezione dei vari organi - presidente, consiglio, revisore dei conti regionale - devono essere di colore diverso.

76. In ciascuna scheda viene riportato l'elenco dei candidati nell'ordine con cui è stato inserito nella lista.

Le schede vanno autenticate da un componente del seggio elettorale.

77. Ogni delegato riceve per ogni voto al medesimo attribuito:

- a) la scheda per l'elezione del presidente regionale;
- b) la scheda per l'elezione del consiglio regionale;

c) la scheda per l'elezione del revisore dei conti regionale.

La commissione per i poteri e le garanzie può predisporre, per ciascuna delle cariche da eleggere, schede di valore plurimo in maniera, però, da garantire, la segretezza del voto. Resta salva la facoltà di ciascun delegato di ricevere schede singole per una o per più di una delle cariche da eleggere.

78. Per l'elezione dei consiglieri regionali il voto si esprime con una X o segno equipollente segnata accanto al nome o ai nomi dei candidati prescelti; in caso di votazione di un numero di candidati maggiore di quello massimo previsto, non essendo possibile individuare la volontà dell'elettore in merito alle scelte compiute, la scheda verrà annullata.

79. Qualora si sia votato col sistema manuale, ultimate tutte le operazioni di voto, ciascun seggio inizia lo scrutinio delle schede col seguente ordine:

- schede per l'elezione del presidente regionale;
- schede per l'elezione del consiglio regionale;
- schede per l'elezione del revisore dei conti regionale.

80. Ultimate le operazioni di voto in tutti i seggi, qualora si sia votato col sistema elettronico la commissione per i poteri e le garanzie procede allo scrutinio con le modalità previste dal programma e seguendo il seguente ordine:

- elezione del presidente regionale;
- elezione del consiglio regionale;
- elezione del revisore dei conti regionale.

81. La decisione sulla validità delle schede è assunta dal presidente del seggio e, se occorre, decisa a maggioranza dai componenti del seggio stesso.

Eventuali reclami in merito vanno presentati immediatamente alla commissione per i poteri e le garanzie la quale decide, in via definitiva, prima della compilazione del verbale finale delle operazioni elettorali.

82. Ultimato lo scrutinio di ciascuna carica, ogni seggio rimette i relativi risultati alla commissione per i poteri e le garanzie che provvede alla somma dei voti dei vari seggi e a formare le relative graduatorie.

83. La commissione per i poteri e le garanzie esamina eventuali reclami pervenuti e sugli stessi decide in via definitiva; compila quindi il verbale finale delle operazioni elettorali che rimette al presidente dell'assemblea per la comunicazione dei risultati e la proclamazione degli eletti.

REGOLAMENTO NAZIONALE DELLE ASSEMBLEE ELETTIVE DEI COMITATI TERRITORIALI QUADRIENNIO ANNO 2024-2028

Definizione e criteri regolamentari

1. L'Assemblea del Comitato è l'organo della democrazia e della partecipazione associativa a livello territoriale ed è regolata dall'art. 49 dello Statuto; essa è composta da tutti gli associati del Comitato Territoriale che risultino regolarmente affiliati al CSI alla data della sua convocazione.

2. Il presente Regolamento stabilisce le norme e le modalità di svolgimento dell'Assemblea elettiva del Comitato per l'anno 2024.

Periodo di svolgimento

3. L'Assemblea territoriale elettiva è convocata dal Presidente Territoriale nell'anno coincidente con lo svolgimento dei Giochi Olimpici Estivi ed entro i termini previsti dall'art. 16, commi 1 e 2 dello Statuto.

Per il quadriennio 2024 – 2028 l'Assemblea Territoriale elettiva è celebrata nel periodo intercorrente tra il 01.10.2024 ed il 31.01.2025.

L'Assemblea territoriale elegge il Presidente del comitato, il Consiglio territoriale, il Revisore dei Conti del Comitato ed il suo supplente. Sulla base delle risultanze elettorali viene altresì composta la graduatoria dei Delegati alle Assemblee Nazionali e Regionali elettive ai sensi dell'art. 15 dello Statuto.

Convocazione

4. L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente del Comitato, su conforme delibera del Consiglio territoriale, almeno 30 giorni prima della data fissata per il suo svolgimento. La convocazione deve contenere l'indicazione della sede, della data e dell'orario della prima e della seconda convocazione ed è comunicata mediante pubblicazione sul sito internet del Comitato e contestuale invio di comunicato ufficiale per posta elettronica a tutti i soggetti affiliati.

5. La partecipazione con diritto di voto è riconosciuta:

a) ai soggetti di prima affiliazione, purché affiliati da almeno 3 mesi rispetto alla convocazione dell'assemblea in prima convocazione (art. 24 comma 1, D. Lgs. 117/2017) e che siano in regola con il pagamento delle quote di affiliazione per l'anno in corso e non risultino colpiti da sanzioni in corso di esecuzione.

b) alle associazioni o società già affiliate, purché effettuino il rinnovo amministrativo dell'affiliazione entro ore 20,00 del giorno precedente a quello previsto per la celebrazione in prima convocazione dell'Assemblea. Non hanno diritto di voto all'Assemblea le associazioni o società che, entro il medesimo termine delle ore 20,00 del giorno precedente a quello previsto per la celebrazione in prima convocazione dell'Assemblea, non risultino in regola con le Norme

Nazionali del Tesseramento, cioè che non abbiano tesserato il Presidente e/o almeno 3 dirigenti in totale, ovvero che non abbiano raggiunto il numero minimo di 7 tesserati.

6. Contestualmente alla convocazione dell'Assemblea deve essere depositato presso la sede del Comitato l'elenco delle associazioni e società sportive o altri enti senza scopo di lucro regolarmente affiliate e per ciò aventi titolo a partecipare all'Assemblea stessa con diritto di voto. Tale elenco va tenuto aggiornato inserendo gli enti esclusi per mancato rinnovo della affiliazione o mancato rispetto delle Norme di Tesseramento che nel frattempo, regolarizzando la propria posizione, acquisiscono il diritto di voto.

La convocazione dell'Assemblea deve riportare le modalità di accesso e di consultazione dell'elenco da parte degli aventi diritto. La consultazione e la possibilità di trarne copia possono avvenire anche in maniera informatica.

7. Unitamente alla convocazione vengono pubblicate e rese disponibili agli aventi diritto le modalità per la presentazione delle candidature e le relative norme elettorali.

8. Il Consiglio territoriale o, per delega conferita dallo stesso, la Presidenza del Comitato nomina, dopo la definizione del calendario nazionale delle Assemblee associative e comunque all'atto della convocazione dell'Assemblea territoriale, la "*Commissione per i Poteri e le Garanzie*", composta da 3 tesserati, la quale ha i seguenti compiti:

- ricevere le candidature per l'elezione del Presidente del Comitato, del Consiglio territoriale, del Revisore dei Conti del Comitato;
- garantire il diritto di partecipazione e di voto delle associazioni, società sportive o altri enti senza scopo di lucro all'Assemblea territoriale accertare e procedere al loro relativo accredito;
- organizzare e svolgere, mediante gli appositi seggi elettorali, le operazioni di voto.

La Commissione per i Poteri e le Garanzie all'atto del suo insediamento elegge tra i suoi componenti il Presidente.

La Commissione funziona con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e le sue deliberazioni vengono assunte col voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

I componenti della Commissione per i Poteri e le Garanzie non devono fare parte degli organi associativi del Comitato in carica o uscenti né possono candidarsi per una delle cariche territoriali per le quali l'Assemblea dovrà votare.

Il componente della Commissione che accetta una di queste candidature decade immediatamente dall'incarico in Commissione e deve essere sostituito dal Consiglio territoriale o, per delega conferita dallo stesso, dalla Presidenza con un altro tesserato. Analogamente si procede in caso di dimissioni o impedimento a svolgere le proprie funzioni da parte di uno dei componenti della Commissione.

9. Avverso l'inclusione o l'esclusione nell'elenco degli enti aventi diritto di voto è ammesso il ricorso degli interessati direttamente alla Commissione Poteri e Garanzie che sottopone immediatamente la controversia alla Assemblea, la quale delibera a maggioranza. Avverso a tale delibera è ammesso il ricorso in ultima istanza al Consiglio Nazionale CSI, il quale, nella prima riunione utile, deciderà in merito alla validità o meno della Assemblea territoriale.

Partecipazione e deleghe

10. Oltre al Presidente del Comitato territoriale, partecipano all'Assemblea con facoltà di parola:

- i Vice Presidenti del Comitato;
- i componenti la Presidenza territoriale
- i componenti del Consiglio del Comitato;
- il Revisore dei Conti del Comitato.

I lavori dell'assemblea sono aperti a tutti i tesserati del CSI, che vi partecipano, però, senza diritto di intervento.

11. Ogni affiliato ha diritto ad un voto e interviene all'Assemblea nella persona del suo legale rappresentante (Presidente) ovvero del vicepresidente o, in caso di loro impedimento, di un altro membro dell'organo amministrativo (art. 49, co. 4, Statuto).

12. Ogni affiliato, ai sensi di quanto previsto dall'art. 49, co. 5, dello Statuto, può intervenire e votare in assemblea mediante il conferimento di delega scritta ad altro affiliato.

La delega va compilata secondo il modello allegato alla convocazione e deve essere sottoscritta dal legale rappresentante della associazione o società delegante, il quale allega copia del proprio documento di riconoscimento. La delega può essere consegnata a mano, ovvero inviata per posta elettronica, prima dell'accredito della società delegata.

13. Ai sensi di quanto previsto dagli art. 49 comma 5 dello Statuto, nelle Assemblee territoriali ciascun affiliato partecipante può detenere oltre al proprio diritto di voto, quello per delega di altri affiliati nella seguente misura:

- 1 delega se all'Assemblea hanno diritto di partecipare fino a 200 affiliati votanti;
- 2 deleghe fino a 500 affiliati votanti;
- 3 deleghe fino a 1000 affiliati votanti;
- 4 deleghe fino a 1500 affiliati votanti;
- 5 deleghe oltre 1500 affiliati votanti.

Svolgimento dell'assemblea territoriale

14. Nel giorno stabilito per la celebrazione dell'Assemblea, la Commissione per i Poteri e le Garanzie provvede ad effettuare la verifica dei poteri controllando gli affiliati intervenuti, direttamente o mediante il conferimento di delega, ed accreditando gli stessi per la partecipazione all'Assemblea. Se all'ora stabilita per la prima convocazione risultano presenti almeno la metà più una delle affiliate aventi diritto di voto, l'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione; in caso contrario le operazioni vengono rinviate al giorno e all'orario previsti per la seconda convocazione (art. 50 dello Statuto).

15. All'orario fissato per la seconda convocazione, che deve essere prevista almeno 24 ore dopo la prima convocazione, il Presidente del Comitato dichiara aperta l'Assemblea qualunque sia il numero degli intervenuti.

16. Il Presidente del Comitato, dichiarata aperta l'Assemblea, ne assume la presidenza, coadiuvato in questa funzione dal o dai vicepresidenti; in mancanza l'Assemblea procede ad eleggere un vicepresidente scegliendolo tra i Consiglieri del Comitato presenti.

17. Vengono quindi elette le Commissioni assembleari, se previste, tra le quali quella per la mozione finale, e vengono designati gli eventuali scrutatori nel numero richiesto dalla Commissione per i Poteri e le Garanzie, in modo da svolgere in maniera celere e corretta le operazioni di voto previste dall'ordine del giorno dell'Assemblea.

18. I servizi di segreteria e l'organizzazione dell'Assemblea territoriale sono assicurati dal coordinatore del Comitato preposto all'area della segreteria il quale provvede pure, direttamente o tramite un altro tesserato dallo stesso designato e il cui nominativo va comunicato all'Assemblea, alle operazioni di verbalizzazione dei lavori assembleari.

19. Aperti i lavori, il Presidente svolge, a nome del Consiglio del Comitato, la relazione sull'andamento del comitato. Sulla relazione si apre il dibattito che si conclude con un voto di approvazione o di non approvazione.

20. Durante il corso dei lavori il Presidente non può derogare dagli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Ha il diritto di regolare gli interventi nel numero, nell'ordine e nella durata; ha l'obbligo di concedere la parola a coloro che la richiedono in relazione agli argomenti discussi; è sua facoltà consentire eventuali repliche.

Può, inoltre, concedere la verifica dei poteri anche se richiesta da un solo affiliato tra i presenti; nel caso non la conceda, è consentito appello all'Assemblea.

Il Presidente fissa l'inizio e il termine delle sedute ed ha facoltà di sospendere i lavori per brevi intervalli.

21. In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 50 dello Statuto su ogni argomento l'Assemblea delibera validamente col voto favorevole della maggioranza dei voti presenti al momento della votazione.

22. I sistemi di votazione previsti sono nell'ordine:

- acclamazione;
- alzata di mano;
- appello nominale;
- voto segreto.

Il voto per acclamazione è previsto solo per designare gli uffici assembleari; il voto segreto è obbligatorio per l'elezione di tutti gli organi del Comitato.

In tutti gli altri casi il sistema di votazione è regolato dal Presidente.

23. Le operazioni elettorali per il rinnovo o l'integrazione degli organi del Comitato, se previste, si svolgono durante una sospensione dei lavori con le modalità e i tempi stabiliti dall'Assemblea su proposta del Presidente.

24. Esaurito l'ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea e provvede, nel termine di 10 giorni, a redigere e depositare presso la sede del Comitato gli atti relativi alla stessa: verbale, verbale della Commissione per i Poteri e le Garanzie, verbali delle operazioni elettorali relative al rinnovo o all'integrazione degli organi territoriali (questi ultimi soltanto se si tratta di Assemblea elettiva).

Il Presidente, entro il medesimo termine di 10 giorni, invia al Comitato Regionale e alla Presidenza Nazionale una copia degli atti dell'Assemblea, unitamente alla relazione sulla gestione.

Norme particolari

Criteri generali per l'elezione degli Organi territoriali

25. Fatti salvi gli ulteriori e diversi requisiti esplicitamente previsti dallo Statuto, ciascun tesserato, per accedere a qualsiasi carica elettiva ad ogni livello dell'associazione, deve essere in possesso dei seguenti requisiti generali di eleggibilità:

- a) essere tesserato al C.S.I. all'atto della presentazione della candidatura;
- b) avere raggiunto la maggiore età;
- c) non aver riportato condanne penali, passate in giudicato per reati non colposi, a pene detentive superiori a un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici per un periodo superiore ad un anno;
- d) non aver riportato nell'ultimo decennio, salvo riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno da parte del C.S.I. nonché delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Associate e degli altri Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal C.O.N.I. o di organismi sportivi internazionali riconosciuti;
- e) non avere in corso squalifiche o inibizioni sportive definitive superiori a sei mesi comminate dal C.S.I. ovvero da una Federazione Sportiva Nazionale, Disciplina Sportiva Associata o altro Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal C.O.N.I.;
- f) non aver subito sanzioni di sospensione dall'attività sportiva a seguito dell'utilizzo di sostanze e metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche nelle attività sportive;
- g) aderire esplicitamente ai principi ispiratori del C.S.I., mediante la sottoscrizione del Patto associativo che va riportato integralmente nel modello di accettazione della candidatura.

Sono ineleggibili a qualsiasi carica quanti abbiano in essere controversie giudiziarie col C.S.I., col C.O.N.I., con Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate o con altri organismi riconosciuti dallo stesso.

Non può essere eletto in Presidenza Nazionale, Regionale, Territoriale, organi e organismi e, se eletto, decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

L'elezione del Presidente, del Consiglio e del Revisore dei Conti dei Comitati territoriali viene effettuata dall'Assemblea territoriale ogni quattro anni ed esattamente nell'anno coincidente con lo svolgimento dei Giochi Olimpici Estivi (art. 50 Statuto).

26. Nella Regione Valle d'Aosta gli Organi territoriali assumono anche le funzioni e le competenze di quello regionale.

Elezione del Presidente del Comitato territoriale

27. L'assemblea Territoriale elegge il Presidente del Comitato territoriale ogni quattro anni con elezione diretta e segreta.

28. Il Presidente del Comitato territoriale resta in carica quattro anni e non può svolgere più di tre mandati.

29. La candidatura alla carica di Presidente di Comitato deve essere redatta sull'apposito modulo conforme al modello allegato sul quale devono essere riportati esattamente senza errori materiali a pena di nullità:

- i dati anagrafici del candidato;
- la associazione, società sportiva o altro ente senza scopo di lucro di appartenenza;
- il numero di tessera del CSI per l'anno in corso;
- la dichiarazione di essere in possesso dei requisiti generali di eleggibilità alle cariche sociali del CSI previsti dall'art. 56 dello Statuto;
- dichiarazione dell'insussistenza delle cause di incompatibilità indicate nell'art. 58 dello Statuto;
- dichiarazione di insussistenza della causa ostativa di cui all'art. 21 dello Statuto.

Allegato al modulo, inoltre, deve essere riportato integralmente il Patto associativo con la cui sottoscrizione il candidato, ai sensi di quanto previsto dall'art. 56, co. 1, lett. G), dello Statuto dichiara esplicitamente di aderire ai principi ispiratori del CSI.

30. La candidatura alla carica di Presidente di Comitato deve essere sottoscritta da almeno 5 affiliati.

Ogni sottoscrizione va compilata secondo il modello allegato e deve essere firmata dal legale rappresentante della affiliata, accompagnata dalla copia del documento di riconoscimento di chi l'ha sottoscritta.

Ogni società può sottoscrivere una sola candidatura per la carica di Presidente di Comitato. La presentazione della candidatura è completata dalla firma per accettazione del candidato.

31. Le candidature alla carica di Presidente di Comitato, accompagnate dalle relative sottoscrizioni, vanno presentate presso la sede del Comitato - indirizzate alla Commissione per i Poteri e le Garanzie – entro le ore 20,00 del 21esimo giorno precedente lo svolgimento dell'assemblea in prima convocazione.

Si intendono utilmente presentate le candidature consegnate:

- a) direttamente agli uffici della Comitato territoriale;
- b) spedite per posta o per corriere, che pervengano entro il termine suddetto;
- c) inviate a mezzo posta elettronica certificata, la cui ricevuta di avvenuta consegna pervenga entro il suddetto termine.

Le candidature inviate con le modalità sub. a), b) e c) devono essere accompagnate dalla copia del documento di riconoscimento di chi l'ha sottoscritta.

32. La Commissione per i Poteri e le Garanzie esamina subito le candidature presentate e verifica contestualmente il numero e la regolarità delle relative sottoscrizioni.

33. La Commissione per i Poteri e le Garanzie compila quindi la lista per l'elezione del Presidente del Comitato nella quale i candidati vengono inseriti in ordine alfabetico e contraddistinti da un numero arabo progressivo. A fianco di ciascun candidato devono essere indicati:

- luogo e data di nascita;
- numero di tessera CSI per l'anno in corso;

- associazione, società sportiva o altro ente senza scopo di lucro di appartenenza. La Commissione per i Poteri e le Garanzie pubblica la lista dei candidati all'albo e ne dispone la contestuale pubblicazione su tutti i Comunicati ufficiali del Comitato nonché l'invio per posta elettronica a tutte le società regolarmente affiliate.

34. Avverso l'inclusione o l'esclusione delle candidature per la carica di Presidente territoriale i candidati, sia quelli inclusi sia quelli esclusi, e tutte le associazioni, società sportive e enti senza scopo di lucro del Comitato aventi diritto di voto possono fare ricorso al Collegio Nazionale dei Probiviri. Il ricorso deve essere presentato entro il quinto giorno successivo a quello della pubblicazione delle candidature e il Collegio Nazionale dei Probiviri deve pronunciarsi entro il termine perentorio di 15 giorni dal suo ricevimento e comunque entro la data di svolgimento dell'Assemblea.

35. Nel periodo intercorrente tra la pubblicazione delle candidature e la celebrazione dell'assemblea territoriale a tutti i candidati alla carica di Presidente del Comitato deve essere garantito pari accesso agli organi di comunicazione del CSI a livello locale per presentare e illustrare il loro programma.

Nell'ipotesi in cui un candidato si senta negata tale opportunità, potrà adire la Commissione per i Poteri e le Garanzie che dovrà intervenire affinché le strutture e gli Organi del CSI ai vari livelli rispettino queste norme.

36. Nel corso dell'Assemblea territoriale uno spazio specifico dei lavori d'aula deve essere dedicato ai candidati alla carica di Presidente del Comitato per l'illustrazione del loro programma. Dopo il dibattito sui programmi presentati ai candidati deve essere concesso lo spazio di una breve replica.

Le modalità e i tempi di tale operazione sono stabilite dall'Assemblea all'apertura dei suoi lavori.

37. Le operazioni di voto per l'elezione del Presidente del Comitato si svolgono nell'apposita sospensione dei lavori d'aula deliberata dall'Assemblea. Ogni società sportiva presente, direttamente o per delega, vota nel seggio al quale viene assegnata dalla Commissione per i Poteri e le Garanzie.

Ogni Società ha diritto ad esprimere il proprio voto e quelli rappresentati per delega e può esprimere 1 (una) sola preferenza.

38. Il voto può essere espresso in maniera manuale o elettronica secondo quanto stabilito dalla Commissione per i Poteri e le Garanzie e con le modalità contemplate dal presente regolamento.

39. Al termine dello scrutinio, la Commissione per i Poteri e le Garanzie rimette il verbale delle operazioni elettorali al Presidente dell'Assemblea il quale comunica i risultati.

40. È proclamato eletto Presidente del Comitato Territoriale:

a) Il candidato che ottiene, anche in caso di ballottaggio, il consenso di almeno il 50% più uno dei voti espressi, considerati come tali anche le schede bianche ed escluse le schede nulle. Se tale maggioranza non è conseguita, l'elezione del Presidente non è valida ed il Consiglio Territoriale eletto provvederà a convocare entro 30 giorni una nuova assemblea elettiva. Nel periodo intercorrente svolgerà le funzioni di legale rappresentante dell'associazione il consigliere territoriale che ha riportato il maggior numero di preferenze e sarà coadiuvato in

qualità di vice dal consigliere territoriale che avrà riportato il secondo maggior numero di preferenze.

b) Ove siano presenti due o più candidati, qualora nessuno di essi raggiunga il 50%+1 dei voti espressi, considerati come tali anche le schede bianche, si procede immediatamente al ballottaggio tra i due candidati che hanno ricevuto il maggior numero di voti e sarà eletto il candidato che, tra i due, avrà ottenuto la maggioranza assoluta di voti. In caso di esatta parità di voti riportati da tutti i candidati, l'elezione del Presidente non è valida ed il Consiglio Territoriale eletto provvederà a convocare entro 30 giorni una nuova assemblea elettiva. Nel periodo intercorrente svolgerà le funzioni di legale rappresentante dell'associazione il consigliere territoriale che ha riportato il maggior numero di preferenze e sarà coadiuvato in qualità di vice dal consigliere territoriale che avrà riportato il secondo maggior numero di preferenze.

c) In caso di candidatura successiva al terzo mandato consecutivo, il Presidente uscente è eletto a condizione che consegua alla prima votazione un numero di voti pari almeno ai due terzi del totale dei voti validamente espressi e, in caso di mancata elezione, non sono candidabili alle votazioni successive per lo stesso mandato. Nel caso di pluricandidature non si procede al ballottaggio tra gli altri candidati e si indicano nuove assemblee elettive anche per i membri degli organi direttivi. Si considera compiuto e rileva ai fini del computo il mandato che ha avuto durata superiore a due anni e un giorno nonché il mandato di durata inferiore in caso di cessazione a causa di dimissioni volontarie o commissariamento. Il mandato di durata inferiore a due anni e un giorno, cessato a causa di dimissioni volontarie o commissariamento non interrompe la consecutività dei mandati del presidente che ha svolto il mandato precedente. In ogni caso il commissariamento non interrompe la consecutività dei mandati (cfr. art. 16, comma 2, D.lgs. 242/1999).

In tali ipotesi, sia in prima sia in seconda convocazione, l'assemblea territoriale elettiva è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno (50%+1) degli aventi diritto al voto. Nel periodo intercorrente svolgerà le funzioni di legale rappresentante dell'associazione il consigliere territoriale che ha riportato il maggior numero di preferenze e sarà coadiuvato in qualità di vice dal consigliere territoriale che avrà riportato il secondo maggior numero di preferenze.

Elezione del Consiglio del Comitato territoriale

41. Il Consiglio del Comitato territoriale è eletto dall'Assemblea territoriale e la sua consistenza, ai sensi di quanto previsto dall'art. 52 dello Statuto, è così determinata:

- nei Comitati che contano sino a 200 associati: 8 consiglieri;
- nei Comitati che contano sino a 400 associati: 12 consiglieri;
- nei Comitati con oltre 400 associati: 16 consiglieri.

La consistenza dei soci è calcolata alla data del 30.06.2024.

42. Al fine di assicurare la rappresentanza di genere dovrà essere garantita la presenza di candidati di genere diverso nella seguente misura:

- nei Comitati che eleggono 8 consiglieri: almeno tre candidati di ogni genere;
- nei Comitati che eleggono 12 consiglieri: almeno quattro candidati di ogni genere;
- nei Comitati che eleggono 16 consiglieri: almeno cinque candidati di ogni genere.

43. Possono candidarsi alla carica di consigliere del Consiglio Territoriale i tesserati al C.S.I. al momento della convocazione dell'assemblea elettiva (art. 57, co. 2, St.)

44. La candidatura alla carica di Consigliere territoriale deve essere redatta sull'apposito modulo conforme al modello allegato sul quale devono essere riportati esattamente senza errori materiali a pena di nullità:

- i dati anagrafici del candidato;
- la associazione, società sportiva o altro ente senza scopo di lucro di appartenenza;
- il numero di tessera del CSI per l'anno in corso;
- la dichiarazione di essere in possesso dei requisiti generali di eleggibilità alle cariche sociali del CSI previsti dall'art. 56 dello Statuto;
- dichiarazione dell'insussistenza delle cause di incompatibilità indicate nell'art. 58 dello Statuto;

Allegato al modulo, inoltre, deve essere riportato integralmente il Patto associativo con la cui sottoscrizione il candidato, ai sensi di quanto previsto dall'art. 56, co. 1, lett. G), dello Statuto dichiara esplicitamente di aderire ai principi ispiratori del CSI.

45. Ciascuna candidatura alla carica di Consigliere deve essere sottoscritta da un numero di affiliati con diritto di voto aventi sede nel territorio del Comitato che è così determinato:

- nei Comitati che contano sino a 200 associati: 2 sottoscrizioni;
- nei Comitati che contano sino a 400 associati: 3 sottoscrizioni;
- nei Comitati con oltre 400 associati: 4 sottoscrizioni.

Ogni sottoscrizione va compilata secondo il modello allegato e deve essere firmata dal legale rappresentante della affiliata, accompagnata dalla copia del documento di riconoscimento di chi l'ha sottoscritta.

Ogni affiliato può sottoscrivere un numero di candidature pari a quello dei consiglieri da eleggere.

46. Le candidature alla carica di Consigliere territoriale, accompagnate dalle relative sottoscrizioni, vanno presentate presso la sede del Comitato - indirizzate alla Commissione per i Poteri e le Garanzie – entro le ore 20,00 del 21esimo giorno precedente lo svolgimento dell'assemblea in prima convocazione.

Si intendono utilmente presentate le candidature consegnate:

- a) direttamente agli uffici della Comitato territoriale;
- b) spedite per posta o per corriere, che pervengano entro il termine suddetto;
- c) inviate a mezzo posta elettronica certificata, la cui ricevuta di avvenuta consegna pervenga entro il suddetto termine.

Le candidature inviate con le modalità sub. a), b) e c) devono essere accompagnate dalla copia del documento di riconoscimento di chi l'ha sottoscritta.

47. La Commissione per i Poteri e le Garanzie esamina subito le candidature presentate e verifica contestualmente il numero e la regolarità delle relative sottoscrizioni.

48. La Commissione per i Poteri e le Garanzie compila quindi la lista per l'elezione dei Consiglieri territoriali nella quale i candidati vengono inseriti in ordine alfabetico e contraddistinti da un numero arabo progressivo. A fianco di ciascun candidato devono essere indicati:

- luogo e data di nascita;
- numero di tessera CSI per l'anno in corso;

- associazione, società sportiva o altro ente senza scopo di lucro di appartenenza.
La Commissione per i Poteri e le Garanzie pubblica la lista dei candidati all'albo e ne dispone la contestuale pubblicazione su tutti i Comunicati ufficiali del Comitato nonché l'invio per posta elettronica a tutte le società regolarmente affiliate.

49. Avverso l'inclusione o l'esclusione delle candidature per la carica di Consigliere territoriale i candidati, sia quelli inclusi sia quelli esclusi, e tutti gli affiliati del Comitato aventi diritto di voto possono fare ricorso al Collegio Nazionale dei Probiviri. Il ricorso deve essere presentato entro il quinto giorno successivo a quello della pubblicazione delle candidature e il Collegio Nazionale dei Probiviri deve pronunciarsi entro il termine perentorio di 15 giorni dal suo ricevimento e comunque entro la data di svolgimento dell'Assemblea.

50. Ciascun candidato alla carica di Consigliere territoriale ha il diritto di partecipare all'Assemblea elettiva del Comitato.

51. Le operazioni di voto per l'elezione del Consiglio territoriale si svolgono nell'apposita sospensione dei lavori d'aula deliberata dall'assemblea. Ogni ente presente, direttamente o per delega, esprime il voto nel seggio al quale viene assegnata dalla Commissione per i Poteri e le Garanzie.

52. In relazione al numero di consiglieri territoriali da eleggere, ogni elettore può esprimere, mediante l'apposizione di una X o segno equipollente accanto al nome del candidato, un numero di preferenze come di seguito indicate:

- nei Comitati composti da 8 consiglieri: 2 preferenze,
- nei Comitati composti da 12 consiglieri: 3 preferenze.
- nei Comitati composti da 16: 4 preferenze.

53. Il voto può essere espresso in maniera manuale o elettronica secondo quanto stabilito dalla Commissione per i Poteri e le Garanzie e con le modalità contemplate nell'apposita parte del presente regolamento.

54. Al termine dello scrutinio, la Commissione per i Poteri e le Garanzie compila la graduatoria dei candidati secondo il numero dei voti ottenuti.

In caso di parità di voti precede nella graduatoria il candidato più anziano di iscrizione al CSI. Rimette, quindi, il verbale delle operazioni elettorali al presidente dell'assemblea il quale comunica i risultati e proclama eletti quali consiglieri territoriali i candidati inclusi dal posto n. 1 al posto n. 16 nei comitati che eleggono sedici consiglieri, i candidati inclusi dal posto n. 1 al posto n. 12 nei comitati che eleggono dodici consiglieri ed i candidati inclusi dal posto n. 1 al posto n. 8 nei comitati che eleggono otto consiglieri.

Elezione del Revisore dei Conti dei Comitati territoriali

55. L'Assemblea territoriale elegge, ogni quattro anni, un Revisore dei Conti territoriale effettivo ed un suo supplente (art. 55 Statuto).

Possono candidarsi a revisore dei conti territoriale i soggetti, anche non tesserati, che siano in possesso di requisiti oggettivi ed idonei all'esercizio della funzione.

56. La candidatura alla carica di Revisore dei Conti territoriale deve essere redatta sull'apposito modulo, appositamente predisposto, sul quale devono essere riportati esattamente e senza errori materiali a pena di nullità:

a) i dati anagrafici del candidato;

b) la dichiarazione relativa al possesso delle specifiche professionalità previste per questo ruolo: diploma di ragioniere o di perito commerciale; diploma di laurea in giurisprudenza, economia e commercio, scienze politiche, scienze bancarie o lauree affini; specifiche professionalità maturate nel lavoro o in incarichi presso Aziende, Enti pubblici e privati...; iscrizione all'Albo dei revisori legali dei conti con l'indicazione, in quest'ultimo caso, degli estremi dell'iscrizione stessa. Laddove il Revisore dei conti regionale svolta anche l'incarico della revisione legale dei conti ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 117/2017, occorre presentare la dichiarazione di iscrizione al Registro dei revisori legali dei conti, con l'indicazione degli estremi dell'iscrizione stessa.

c) la dichiarazione di essere in possesso dei requisiti generali di eleggibilità alle cariche sociali del CSI previsti dall'art. 56 dello Statuto.

d) la dichiarazione dell'insussistenza delle cause di incompatibilità indicate nell'art. 58 dello Statuto;

Allegato al modulo, inoltre, deve essere riportato integralmente il Patto associativo con la cui sottoscrizione il candidato, ai sensi di quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 56, co. 1, lett. g) dello Statuto, dichiara esplicitamente di aderire ai principi ispiratori del CSI.

La presentazione della candidatura è completata dalla firma del candidato.

57. Le candidature alla carica di Revisore dei Conti territoriale vanno presentate presso la sede del Comitato Territoriale - indirizzate alla Commissione per i poteri e le garanzie – entro le ore 20,00 del 21esimo giorno precedente lo svolgimento dell'assemblea in prima convocazione.

Si intendono utilmente presentate le candidature consegnate:

a) direttamente agli uffici del Comitato Territoriale;

b) spedite per posta o per corriere, che pervengano entro il termine suddetto;

c) inviate a mezzo posta elettronica certificata, la cui ricevuta di avvenuta consegna pervenga entro il suddetto termine.

Le candidature inviate con le modalità sub. a), b) e c) devono essere accompagnate dalla copia del documento di riconoscimento di chi l'ha sottoscritta.

58. La commissione per i poteri e le garanzie esamina le candidature presentate e verifica contestualmente la sussistenza dei requisiti previsti.

59. La commissione per i poteri e le garanzie compila quindi la lista dei candidati per l'elezione del Revisore dei Conti territoriale nella quale i candidati vengono inseriti in ordine alfabetico e contraddistinti da un numero arabo progressivo. A fianco di ciascun candidato devono essere indicati:

a) il luogo e la data di nascita;

b) qualifica posseduta per accedere alla carica.

La commissione per i poteri e le garanzie pubblica la lista dei candidati all'albo del Comitato territoriale e ne dispone la contestuale pubblicazione su tutti i Comunicati ufficiali del CSI a livello locale.

60. Avverso l'inclusione o l'esclusione delle candidature per la carica di Revisore dei Conti territoriale i candidati, sia quelli inclusi sia quelli esclusi, e tutti i delegati aventi diritto di voto possono fare ricorso al Collegio nazionale dei probiviri. Il ricorso deve essere presentato entro il quinto giorno successivo a quello della pubblicazione delle candidature e il Collegio nazionale dei probiviri deve pronunciarsi entro il termine perentorio di 15 giorni dal suo ricevimento.

61. Le operazioni di voto per l'elezione del Revisore dei Conti territoriale si svolgono nell'apposita sospensione dei lavori d'aula deliberata dall'assemblea.

Il voto può essere espresso in maniera manuale o elettronica secondo quanto stabilito dalla commissione per i poteri e le garanzie e con le modalità contemplate dal presente regolamento.

Ogni delegato avrà diritto a tanti voti quanti gli sono stati assegnati dalla Commissione verifica poteri come previsto dall'art. 14 del presente regolamento e voterà nel seggio al quale viene assegnato dalla commissione per i poteri e le garanzie.

Ogni delegato può esprimere una sola preferenza.

62. Al termine dello scrutinio, la commissione per i poteri e le garanzie compila la graduatoria dei candidati secondo il numero dei voti ottenuti.

Viene eletto Revisore dei Conti Territoriale il candidato che ottiene il maggior numero di voti.

Viene eletto supplente il candidato successivo della graduatoria dei votanti.

In caso di parità di voti l'elezione va immediatamente ripetuta con le modalità e nei tempi stabiliti dal presidente dell'assemblea limitatamente ai membri non legittimamente eletti.

Rimette, quindi, il verbale delle operazioni elettorali al presidente dell'assemblea il quale comunica i risultati e proclama l'eletto alla carica di Revisore dei Conti Territoriale nonché il suo supplente.

Norme generali relative alle candidature

63. Non è consentito presentare candidature a più cariche nell'ambito del medesimo congresso/assemblea (art. 8, delibera C.N. Coni n. 1623/2018 del 18.12.2018).

64. Non è consentita la contemporanea candidatura dello stesso tesserato per la carica di consigliere territoriale in più comitati. Qualora ciò si verificasse, la Commissione per i poteri e le garanzie riterrà valida la candidatura per il comitato nel quale ha sede la società per la quale il candidato è tesserato.

65. Ai sensi di quanto prescritto dall'art. 58 dello Statuto, sono incompatibili:

a) la carica di Presidente Nazionale, con qualsiasi altra presidenza nell'ambito del Centro Sportivo Italiano;

b) la carica di componente gli organi centrali (nazionale) è incompatibile con qualsiasi altra carica elettiva centrale ivi compresa quella di coordinatore d'area nazionale;

c) la carica di Presidente nazionale, di componente il collegio dei revisori dei conti, di componente degli organi di giustizia è incompatibile con qualsiasi altra carica elettiva e di nomina nell'ambito dell'ente;

d) la carica di Presidente Territoriale è incompatibile con la carica di Presidente e Vice Presidente Regionale, ad eccezione della Regione Valle d'Aosta in cui la giurisdizione territoriale può identificarsi con quella regionale;

e) La carica di componente degli organi di giustizia sportiva o endoassociativa è incompatibile con i componenti delle Presidenze Territoriali, Regionali e Nazionali, con gli incarichi di coordinatore d'area o di componente delle commissioni tecniche.

Sono inoltre incompatibili, per il livello Nazionale, gli incarichi elettivi di pari livello presso gli organismi dirigenti del C.O.N.I., delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva e di organismi simili al C.S.I., se non in rappresentanza dell'Associazione e dietro espressa autorizzazione del Consiglio Nazionale (art. 57, co. 2, St.).

66. Coloro che si trovano nelle condizioni di incompatibilità previste dal precedente articolo, dovranno optare entro 30 giorni dalla proclamazione fra le cariche incompatibili, comunicando la scelta al Presidente competente per livello. Coloro che non esercitano l'opzione suddetta nel termine previsto, decadranno dall'incarico assunto posteriormente. Il procedimento di decadenza è intrapreso dall'organo interessato, che assume anche il relativo provvedimento (art. 57, co. 3, St.).

Norme generali per le operazioni elettorali

67. Il voto per l'elezione di tutti gli organi del Comitato deve essere espresso in forma segreta da parte dei delegati delle società sportive accreditate all'Assemblea territoriale dalla Commissione per i Poteri e le Garanzie.

Ciascun delegato esprime, per ciascuna elezione prevista dall'ordine del giorno, 1 (un) voto per ogni società che rappresenta e per la quale è stato regolarmente accreditato.

68. I locali dove effettuare le operazioni di voto vengono predisposti a cura della Commissione per i Poteri e le Garanzie la quale forma pure i seggi elettorali nel numero e nella composizione che ritiene opportuni per consentire di svolgere nella maniera migliore le operazioni elettorali. Nei locali dei seggi e in quelli dove si svolge l'Assemblea devono essere affisse le liste elettorali dei candidati per le cariche del Comitato.

69. Ciascun delegato vota, per ogni affiliato che rappresenta, nel seggio nel quale è stata inserita la associazione o società per la quale è tesserato. Deve presentarsi al seggio esibendo il documento di accredito all'Assemblea e il proprio documento di riconoscimento per essere identificato dai componenti del seggio stesso.

70. Qualora il voto avvenga col sistema elettronico, il delegato riceve dal seggio la password per la associazione o società o per il gruppo di associazioni o società che rappresenta ed esprime il voto, nelle postazioni appositamente predisposte, elettronicamente e distintamente per ciascuna delle cariche da eleggere: Presidente, Consiglio, Revisore dei Conti. Le postazioni per votare devono essere isolate sia dal resto del seggio che tra di loro per evitare

controlli e il sistema elettronico deve contestualmente garantire l'accertamento dell'espressione del voto e la segretezza dello stesso.

Il voto si esprime indicando per ogni carica il candidato o i candidati prescelti, con le modalità del programma il quale deve prevedere la conferma delle scelte fatte e l'automatica esclusione dei candidati votati nell'ordine in soprannumero.

71. Qualora il voto avvenga col sistema manuale, in ciascun seggio devono essere predisposte delle cabine elettorali, o spazi similari isolati, nel numero sufficiente per consentire la segretezza del voto e la celerità delle operazioni.

72. Le schede per l'elezione dei vari organi - Presidente, Consiglio, Revisore dei Conti - devono essere di colore diverso.

73. In ciascuna scheda viene riportato l'elenco dei candidati nell'ordine con cui è stato inserito nella lista.

Le schede vanno autenticate da un componente del seggio elettorale.

74. Ogni delegato riceve per ciascuna società sportiva rappresentata:

- a) la scheda per l'elezione del Presidente del Comitato;
- b) la scheda per l'elezione del Consiglio del Comitato;
- c) la scheda per l'elezione del Revisore dei Conti del Comitato.

La Commissione per i Poteri e le Garanzie può predisporre, per ciascuna delle cariche da eleggere, schede di valore plurimo in maniera, però, da garantire la segretezza del voto.

75. Il voto si esprime con una indicazione segnata accanto al nome o ai nomi dei candidati prescelti; in caso di votazione di un numero di candidati maggiore di quello massimo previsto, non essendo possibile individuare la volontà dell'elettore in merito alle scelte compiute, la scheda verrà annullata.

76. Ultimate le operazioni di voto in tutti i seggi, la Commissione per i Poteri e le Garanzie procede allo scrutinio con le modalità previste dal programma e seguendo il seguente ordine:

- elezione del Presidente del Comitato;
- elezione del Consiglio del Comitato;
- elezione del Revisore dei Conti del Comitato;

77. La decisione sulla validità delle schede è assunta dal Presidente del seggio e, se occorre, decisa a maggioranza dai componenti del seggio stesso.

Eventuali reclami in merito vanno presentati immediatamente alla Commissione per i Poteri e le Garanzie la quale decide, in via definitiva, prima della compilazione del verbale finale delle operazioni elettorali.

78. Ultimato lo scrutinio di ciascuna carica, ogni seggio rimette i relativi risultati alla Commissione per i Poteri e le Garanzie che provvede alla somma dei voti dei vari seggi e a formare le relative graduatorie.

79. La Commissione per i Poteri e le Garanzie esamina eventuali reclami pervenuti e sugli stessi decide in via definitiva; compila quindi il verbale finale delle operazioni elettorali che

rimette al Presidente dell'Assemblea per la comunicazione dei risultati e la proclamazione degli eletti.